

# trustfull

***Modello di Organizzazione,  
Gestione e Controllo  
D.Lgs.231/2001***

***Approvato in data 20.12.2023 - Rev. 1***

## **Premessa**

*In uno scenario caratterizzato da una crescente complessità e da rapidi cambiamenti, che moltiplicano le opportunità di sviluppo, riveste importanza fondamentale, la capacità di governare la propria operatività, adottando presidi organizzativi idonei a censire, prevenire e monitorare costantemente le varie tipologie di rischio assunte.*

*Una gestione aziendale sana e prudente, dipende anche da un assetto organizzativo adeguato alla dimensione ed alla vocazione operativa dell'impresa; la struttura aziendale deve pertanto rispondere a criteri di coerenza con le linee strategiche gestionali indicate dalla Compagine Sociale e dall'Organo Amministrativo.*

*In tale contesto, particolare rilievo assume il Sistema dei Controlli Interni, costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali ed il conseguimento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi aziendali, la salvaguardia del valore delle attività e della protezione dalle perdite, l'affidabilità ed integrità delle informazioni contabili e gestionali nonché la conformità delle operazioni con la normativa e le disposizioni interne.*

*L'identificazione dei rischi da gestire, comporta l'analisi dei processi interni, al fine di evidenziare i fattori che sono ritenuti critici per i diversi livelli organizzativi e per le diverse aree di business; la criticità è da intendersi come correlata alla possibilità di subire perdite significative in termini di risultati o di immagine.*

*L'obiettivo di tali valutazioni non è l'eliminazione del rischio, bensì il suo contenimento a un livello accettabile con costi adeguati al grado del rischio assunto.*

*Con cadenza prefissata, coerentemente con la specificità dimensionali ed operative della Società, e comunque in relazione ad eventuali discontinuità nell'attività aziendale, devono essere valutate la completezza, la funzionalità e l'adeguatezza del Sistema dei Controlli Interni, tenuto conto della natura e dell'intensità dei rischi e delle complessive esigenze aziendali.*

*Attraverso lo stesso si dovrà anche perseguire lo scopo di promuovere una cultura aziendale che valorizzi la funzione di controllo e renda, a tutti i livelli, il Personale consapevole e pienamente coinvolto nel ruolo a ciascuno attribuito nel sistema dei controlli.*

*Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 è stata profondamente rivisitata la posizione della responsabilità della Società, introducendo nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quale conseguenza della commissione di determinati reati da parte di soggetti che rivestono nell'ente funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione, di gestione e controllo ed a loro sottoposti, ovvero da parte di unità organizzative dotate di autonomia finanziaria e funzionale, sempre che tali fatti siano messi in atto nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.*

*Tale circostanza ha richiesto, quindi, un adeguamento del Sistema dei Controlli che tenga opportunamente conto di tale variabile nella definizione dei profili di rischio.*

*L'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo calibrato sui "rischi reato" cui è esposta concretamente la Società, al fine di impedire la commissione di determinati illeciti attraverso la fissazione di regole di condotta, adempie ad una funzione preventiva e costituisce altresì il primo presidio del sistema volto al controllo dei rischi.*

*FIDO S.p.A. (di seguito "FIDO"), facendo riferimento alle Linee Guida predisposte da Confindustria ha provveduto alla redazione del presente **Modello di organizzazione, gestione e controllo**.*

*Ciascun Destinatario è tenuto alla conoscenza ed osservanza dei principi contenuti nel presente documento.*

*Analoga informativa viene assicurata nei confronti degli enti esterni che interagiscono in maniera continuativa e strutturata con la Società attraverso la pubblicazione del presente documento sul sito <https://www.fido.id>.*

## Indice

<i>Parte Generale</i> .....	6
1. L'IMPIANTO NORMATIVO RELATIVO ALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE .....	7
1.1. <i>Natura della responsabilità</i> .....	7
1.2. <i>Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione</i> .....	8
1.3. <i>Fattispecie di reato</i> .....	8
1.4. <i>Apparato sanzionatorio</i> .....	9
1.5. <i>Vicende modificative dell'ente</i> .....	9
1.6. <i>Reati commessi all'estero</i> .....	11
1.7. <i>Procedimento di accertamento dell'illecito</i> .....	11
1.8. <i>Condizione esimente della responsabilità amministrativa</i> .....	12
1.9. <i>Linee guida di categoria</i> .....	12
1.10. <i>Sindacato di idoneità</i> .....	13
2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI FIDO E LE PRINCIPALI AREE DI OPERATIVITA' AZIENDALE .....	13
2.1. <i>Assetto Organizzativo</i> .....	14
2.2. <i>Gli strumenti di governance di FIDO</i> .....	14
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI FIDO .....	15
3.1. <i>La funzione e lo scopo del Modello</i> .....	15
3.2. <i>Il progetto di FIDO per la definizione del proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001</i> .....	16
3.3. <i>Identificazione delle aree di rischio</i> .....	16
3.4. <i>Rilevazione della situazione esistente (as-is)</i> .....	16
3.5. <i>Gap analysis e piano di azione (action plan)</i> .....	17
3.6. <i>Disegno del modello di organizzazione, gestione e controllo</i> .....	17
4. ORGANISMO DI VIGILANZA .....	17
4.1. <i>Nomina, durata in carica, decadenza e revoca dell'Organismo di Vigilanza</i> .....	18
4.2. <i>Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza</i> .....	19
4.3. <i>Verifiche e controlli sul Modello</i> .....	20
4.4. <i>Reporting dell'Organismo di Vigilanza</i> .....	20
4.5. <i>Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza</i> .....	21
5. DESTINATARI DEL MODELLO .....	21
6. SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING) .....	22
7. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO .....	23
8. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE .....	24
<i>Codice di Condotta 231</i> .....	25
1. INTRODUZIONE .....	26
2. NORME DI COMPORTAMENTO EX D.LGS. 231/2001 .....	26
2.1. <i>Relazioni con istituzioni, Pubblica Amministrazione e con Enti da essa partecipati</i> .....	27
2.2. <i>Comportamenti in materia di Corruzione tra privati</i> .....	30
2.3. <i>Comportamenti in tema di registrazioni contabili</i> .....	30
2.4. <i>Comportamenti in ambito fiscale</i> .....	31
2.5. <i>Comportamenti in materia societaria</i> .....	31
2.6. <i>Comportamenti in materia di antiriciclaggio</i> .....	32
2.7. <i>Comportamenti in materia di gestione di sistemi informatici</i> .....	32
2.8. <i>Comportamenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro</i> .....	32
2.9. <i>Comportamenti in materia di tutela del diritto d'autore, proprietà intellettuale e industriale</i> .....	33
2.10. <i>Comportamenti verso i lavoratori e a tutela della personalità individuale</i> .....	33
2.11. <i>Comportamenti contro la criminalità organizzata</i> .....	34
2.12. <i>Regalie, liberalità e sponsorizzazioni</i> .....	34

<i>Parte Speciale</i> .....	35
1. INTRODUZIONE .....	36
2. IL SISTEMA DEI CONTROLLI DI FIDO .....	36
2.1. <i>Standard di controllo generali</i> .....	36
2.2. <i>Standard di controllo specifici</i> .....	37
3. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART 24 E 25 D.LGS 231/01) .....	37
3.1. <i>Nozione di Ente della Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale ed Incaricato di pubblico servizio</i> .....	37
3.2. <i>Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione</i> .....	38
3.3. <i>Le "attività sensibili" ai reati nei confronti della pubblica amministrazione</i> .....	40
4. DELITTI INFORMATIVI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART 24-BIS D.LGS 231/01) .....	41
4.1. <i>Le "attività sensibili" ai delitti informatici</i> .....	42
5. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART 24-TER D.LGS 231/01) .....	43
5.1. <i>Le "attività sensibili" ai delitti di criminalità organizzata</i> .....	43
6. REATI SOCIETARI (ART 25-TER D.LGS 231/01) .....	44
6.1. <i>Le "attività sensibili" ai reati societari</i> .....	46
7. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-TERDECIES D.LGS 231/01) .....	48
7.1. <i>Le "attività sensibili" ai reati contro la personalità individuale</i> .....	49
8. REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART 25-SEPTIES D.LGS.231/01) .....	49
8.1. <i>Le "attività sensibili" ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro</i> .....	49
9. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO (ART 25-OCTIES D.LGS.231/01) .....	50
9.1. <i>Le "attività sensibili" ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio</i> .....	51
10. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART.25-OCTIES.1 COMMA 1 E 2 D.LGS.231/01) .....	52
10.1. <i>Le "attività sensibili" ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</i> .....	52
11. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART 25-NOVIES D.LGS.231/01) .....	53
11.1. <i>Le "attività sensibili" ai reati in materia di violazione del diritto d'autore</i> .....	53
12. INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-decies ex D. Lgs. 231/2001) .....	53
12.1. <i>Le "attività sensibili" al reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i> .....	54
13. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES D.LGS. 231/01) .....	54
13.1. <i>Le "attività sensibili" in materia di immigrazione clandestina</i> .....	55
14. REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES D.LGS. 231/01) .....	55
14.1. <i>Le "attività sensibili" ai reati in materia tributaria</i> .....	56
15. CATEGORIE RESIDUALI .....	57
<i>Sistema Disciplinare</i> .....	82
1. IL SISTEMA DISCIPLINARE .....	83
2. LE SANZIONI .....	84
2.1. <i>Sanzioni nei confronti di Personale dipendente</i> .....	84
2.2. <i>Sanzioni nei confronti di Lavoratori subordinati con la qualifica di Dirigente</i> .....	85
2.3. <i>Sanzioni nei confronti di Collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza</i> .....	86
2.4. <i>Sanzioni nei confronti degli Amministratori</i> .....	86
2.5. <i>Sanzioni nei confronti di Partner commerciali, Fornitori, Consulenti e/o Professionisti esterni</i> .....	87
2.6. <i>Sanzioni nei confronti di Soggetti "Apicali"</i> .....	87
2.7. <i>Sanzioni applicabili ai Destinatari delle segnalazioni (c.d. "Whistleblowing")</i> .....	87
3. Procedura di accertamento e di comminazione .....	87

<i>Allegati</i> .....	88
- <i>Protocolli Operativi</i> .....	88
- <i>Matrice Individuazione Aree di Rischio</i> .....	88
- <i>Flussi Informativi</i> .....	88

## ***Parte Generale***

## 1. L'IMPIANTO NORMATIVO RELATIVO ALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il "D. Lgs. 231/2001"), in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300 è stata dettata la disciplina della "responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato".

In particolare, tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il D. Lgs. 231/2001 trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.

Secondo la disciplina introdotta dal D. Lgs. 231/2001, infatti, le società possono essere ritenute "responsabili" per alcuni reati colposi e dolosi commessi o tentati, nell'interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o semplicemente "apicali") e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001).

La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima.

Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore del decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell'interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o dipendenti.

Il D. Lgs. 231/2001 innova l'ordinamento giuridico italiano in quanto alle società sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società ai sensi dell'art. 5 del decreto.

La responsabilità amministrativa della società è, tuttavia, esclusa se la società ha, tra l'altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione dei reati stessi e di aver affidato, ad un organo di controllo, la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza di tale Modello.

FIDO ha predisposto e adottato il presente Modello quale protocollo di prevenzione, di organizzazione e di controllo, impegnandosi nel promuovere e garantire il continuo aggiornamento dello stesso.

### 1.1. Natura della responsabilità

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001, la Relazione illustrativa al decreto evidenzia come *"si coniughino i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia"*.

Il D. Lgs. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità delle società di tipo "amministrativo" – in ossequio al dettato dell'art. 27 della nostra Costituzione – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo "penale".

In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34 del D. Lgs. 231/2001 ove il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo afferma l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto all'accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla commissione di un reato, venga accertata nell'ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale. Si consideri, inoltre, il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili alla società.

## 1.2. Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione

Come sopra anticipato, secondo il D. Lgs. 231/2001, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

- “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso” (i sopra definiti soggetti “in posizione apicale” o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 231/2001);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza; art. 5, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 231/2001).

È opportuno, altresì, ribadire che la società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del d.lgs. 231/2001), se le persone su indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

## 1.3. Fattispecie di reato

Occorre precisare che le fattispecie di reato suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell’ente sono soltanto quelle espressamente richiamate nel D. Lgs 231/2001 così come di seguito elencate:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, anche “P.A.”) (artt. 24, 24-bis e 25, D. Lgs. 231/2001);
- reati informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/2001).
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs 231/2001)
- reati di falso nummario (art. 25-bis, D. Lgs. 231/2001);
- delitti contro l’industria ed il commercio (art. 25 bis.1, D.Lgs 231/2001);
- reati societari (art. 25-ter, D. Lgs. 231/2001);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater, D. Lgs. 231/2001);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quater.1., art. 25-quinquies, D. Lgs. 231/2001);
- reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D. Lgs. 231/2001);
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D. Lgs. 231/2001);
- ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies, D. Lgs. 231/2001);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, com.1 e 2 D.Lgs. n. 231/2001)
- reati transnazionali (L. 146/2006);
- delitti in materia di violazioni del diritto d’autore (art. 25 novies, D.Lgs 231/2001);
- delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25 decies, D.Lgs 231/2001);
- reati ambientali (art. 25 undecies, D.Lgs 231/2001);
- reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies, D.Lgs 231/2001);
- razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies, D.Lgs 231/2001);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001);
- disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, com. 11 del D.L. n. 105);
- Reati Tributarî (art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. 231/2001);
- Reati in materia di contrabbando (Art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001);
- Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. 231/2001);
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevices, D.Lgs. n. 231/2001);
- Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell’ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

## 1.4. *Apparato sanzionatorio*

Le sanzioni applicabili alla società che incorra nella responsabilità di cui al Decreto, possono essere distinte in: (i) pecuniarie, (ii) interdittive, (iii) confisca e (iv) pubblicazione di sentenza.

In particolare, per quanto attiene alla sanzione pecuniaria, essa è obbligatoriamente applicata, in base all'articolo 10, comma 1, in ogni ipotesi di responsabilità amministrativa da reato, mentre le altre sanzioni sono accessorie a quella pecuniaria ed eventuali a seconda del reato effettivamente commesso o tentato.

I criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria sono di due tipi:

- a) **oggettivi**, legati alla gravità del fatto ed al grado della responsabilità dell'ente, nonché alle attività poste in essere per eliminare o limitare le conseguenze dannose del fatto e prevenire la commissione di ulteriori illeciti, che incidono sulla determinazione del numero delle quote applicate;
- b) **soggettivi**, legati alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, che incidono sulla determinazione del valore pecuniario della quota, al fine di assicurare l'efficacia della sanzione.

La sanzione pecuniaria è inoltre soggetta ad un regime di riduzione, da un terzo alla metà, in virtù di determinati fatti, che potrebbero definirsi attenuanti, di carattere oggettivo.

Le sanzioni interdittive, che possono essere comminate solo laddove espressamente previste e anche in via cautelare, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della società, il giudice, in luogo dell'applicazione di detta sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale (art. 15 Decreto) nominato per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione tenuto conto delle dimensioni della società e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata.

Inoltre, l'articolo 16 del Decreto prevede l'esclusione dell'applicazione di sanzioni interdittive ove, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, vengano eliminate le carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l'adozione di modelli organizzativi idonei, e sempreché il danno sia stato risarcito e sia stato messo a disposizione il profitto conseguito per la confisca.

Per completezza, si segnala che, ai sensi dell'articolo 80 del Decreto, è prevista l'istituzione presso il casellario giudiziale centrale l'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative irrogate alle società o altri enti. Tale anagrafe raccoglie i provvedimenti sanzionatori divenuti irrevocabili ove rimangono per cinque anni dall'applicazione della sanzione pecuniaria o per dieci anni dall'applicazione della sanzione interdittiva.

## 1.5. *Vicende modificative dell'ente*

Il D. Lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dell'ente quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

Secondo l'art. 27, comma 1, del D. Lgs. 231/2001, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e

agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di “fondo comune” concerne le associazioni non riconosciute. Tale previsione costituisce una forma di tutela a favore dei soci di società di persone e degli associati ad associazioni, scongiurando il rischio che gli stessi possano essere chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale delle obbligazioni derivanti dalla comminazione all’ente delle sanzioni pecuniarie. La disposizione in esame rende, inoltre, manifesto l’intento del Legislatore di individuare una responsabilità dell’ente autonoma rispetto non solo a quella dell’autore del reato (si veda, a tale proposito, l’art. 8 del D. Lgs. 231/2001) ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale.

Gli artt. 28-33 del D. Lgs. 231/2001 regolano l’incidenza sulla responsabilità dell’ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell’ente;
- dall’altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi. La Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 afferma “Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell’ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato”.

In caso di trasformazione, l’art. 28 del D. Lgs. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l’estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell’ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l’ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D. Lgs. 231/2001). L’ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all’operazione (art. 2504-bis, primo comma, c.c.) e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.

L’art. 30 del D. Lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall’ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell’ambito del quale il reato è stato commesso.

L’art. 31 del D. Lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell’eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall’art. 11, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente originariamente responsabile, e non a quelle dell’ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l’ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l’ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito. L’art. 32 del d.lgs. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell’ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell’art. 20 del D. Lgs. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell’ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi. Per le fattispecie della

cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del D. Lgs. 231/2001), modellata sulla generale previsione dell'art. 2560 c.c.; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- (i) è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- (ii) la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente.

## **1.6. Reati commessi all'estero**

Secondo l'art. 4 del D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati – rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti – commessi all'estero. La Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D. Lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- (i) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001;
- (ii) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato Italiano;
- (iii) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso).  
Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-sexies del D. Lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D. Lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;
- (iv) sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

## **1.7. Procedimento di accertamento dell'illecito**

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del D. Lgs. 231/2001 prevede *“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende”*.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente.

Tale regola trova un temperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del D. Lgs. 231/2001).

## **1.8. Condizione esimente della responsabilità amministrativa**

Aspetto fondamentale del D. Lgs. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società. In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, del D. Lgs. 231/2001):

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa".

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Sarà l'autorità giudiziaria che dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il D. Lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione, gestione e controllo prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

## **1.9. Linee guida di categoria**

Il D.Lgs. 231/01 dispone che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della Giustizia, cui è data facoltà di formulare, di concerto con i Ministri competenti, entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati, purché garantiscano le esigenze indicate dall'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 231/01.

Nella definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;

- la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal D.Lgs. 231/2001.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo sono le seguenti:

- previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice;
- un sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente, prevedendo, laddove opportuno, la previsione di limiti di spesa;
- sistemi di controllo di integrato che, considerando tutti i rischi operativi, siano capaci di fornire una tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- informazione e comunicazione al personale, caratterizzata da capillarità, efficacia, autorevolezza, chiarezza ed adeguatamente dettagliata nonché periodicamente ripetuta, a cui si aggiunge un adeguato programma di formazione del personale, modulato in funzione dei livelli dei destinatari.

Le Linee Guida di Confindustria precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- istituzione, esecuzione e documentazione dell'attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio di reato.

### **1.10. Sindacato di idoneità**

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società; e
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al d.lgs. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma".

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato.

In altre parole, va giudicato "idoneo a prevenire i reati" il modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

## **2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI FIDO E LE PRINCIPALI AREE DI OPERATIVITA' AZIENDALE**

Il business di FIDO S.p.A. è incentrato nello sviluppo, produzione, promozione e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico; in particolare:


- l'ideazione, la creazione, lo sviluppo e la gestione di sistemi software (cd. Widget), interamente via web, per l'elaborazione la profilazione dati e la valutazione della clientela, sulla base di algoritmi che forniscono risultati

completamente automatizzati, con l'obiettivo di proporre al mercato prodotti e servizi di valutazione della clientela e dei consumatori;

- l'ideazione, la creazione, lo sviluppo e la gestione di applicazioni internet, algoritmi e modelli di calcolo, sistemi di accettazione monitoraggio della clientela; il tutto con modalità comunque conformi con la normativa tempo per tempo vigente in materia di privacy e tutela e sicurezza nel trattamento dei dati personali.

## 2.1. Assetto Organizzativo

Si riporta di seguito rappresentazione esplicativa dell'assetto organizzativo di FIDO S.p.A.:



## 2.2. Gli strumenti di governance di FIDO

Nella predisposizione del Modello, la Società ha tenuto conto del sistema di controllo interno esistente in azienda, al fine di verificare se esso fosse idoneo a prevenire gli specifici reati previsti dal Decreto nelle aree di attività a rischio identificate.

Il sistema di controllo coinvolge ogni settore dell'attività svolta dalla Società attraverso la distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, riducendo ragionevolmente ogni possibile conflitto di interesse.

In particolare, il sistema di controllo interno di FIDO si basa, oltre che sulle regole comportamentali previste nel presente Modello, anche sui seguenti elementi:

- la struttura gerarchico-funzionale (organigramma aziendale);
- il sistema di deleghe e delle procure conferite, in linea con l'assetto organizzativo assunto;
- le *job description* relative alle principali Funzioni aziendali;
- il sistema regolatorio interno, inteso come insieme di regolamenti, procedure, istruzioni operative di dettaglio disposizioni organizzative nonché policy;
- i sistemi informativi orientati alla segregazione delle funzioni e alla protezione delle informazioni in essi contenute, con riferimento sia ai sistemi gestionali e contabili che ai sistemi utilizzati a supporto delle attività operative connesse al business.

L'attuale sistema di controllo interno di FIDO, inteso come processo attuato dalla Società al fine di gestire e monitorare i principali rischi e consentire una conduzione aziendale corretta e sana, è in grado di garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto (cd. "segregazione di funzioni");
- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio;
- tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali o informatici;

- processi decisionali legati a predefiniti criteri oggettivi;
- tracciabilità delle attività di controllo e supervisione compiute sulle transazioni aziendali;
- sistemi informativi affidabili e idonee procedure di reporting ai diversi livelli direzionali ai quali sono attribuite funzioni di controllo.

La responsabilità, in ordine al corretto funzionamento del sistema dei controlli interni, è rimessa a ciascuna Funzione per tutti i processi di cui essa sia responsabile.

La tipologia di struttura dei controlli aziendali esistente in FIDO prevede:

- controlli di linea, diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni e delle attività. Essi sono effettuati all'interno delle stesse Funzioni (ad esempio, i controlli di tipo gerarchico) e sono incorporati nelle procedure ovvero eseguiti nell'ambito dell'attività di back-office;
- controlli di conformità, audit successivi realizzati dagli organi di controllo, tra cui anche a tendere l'Organismo di Vigilanza, al fine di individuare, valutare controllare e gestire il rischio conseguente al mancato rispetto della regolamentazione interna.

### 3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI FIDO

#### 3.1. *La funzione e lo scopo del Modello*

Nell'ambito del contesto illustrato, FIDO è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle relative attività aziendali, a tutela della propria immagine e reputazione, delle aspettative dei propri *stakeholder* e del lavoro dei propri dipendenti ed è, altresì consapevole, dell'importanza di dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs.231/2001 idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti e collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza da parte della Società.

Sebbene l'adozione del Modello non costituisca un obbligo imposto dal Decreto, bensì una scelta facoltativa rimessa a ciascun singolo ente, per i motivi sopra menzionati FIDO ha deciso di adeguarsi alle previsioni del Decreto, avviando un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e dei presidi di controllo già adottati alle finalità previste dal Decreto e, se necessario, all'integrazione del sistema attualmente esistente.

Attraverso l'adozione del Modello, la Società intende perseguire le seguenti finalità:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- diffondere la consapevolezza che, dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel presente Modello, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (pecuniarie e interdittive) anche a carico della Società;
- diffondere una cultura d'impresa improntata alla legalità, nella consapevolezza dell'espressa riprovazione da parte di FIDO di ogni comportamento contrario alla legge, ai regolamenti, alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello;
- porre una efficiente ed equilibrata organizzazione, con particolare riguardo alla chiara attribuzione dei poteri, alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza e motivazione, ai controlli, preventivi e successivi, sugli atti e le attività, nonché alla correttezza e veridicità dell'informazione interna ed esterna;
- consentire alla Società, grazie ad un sistema di presidi di controllo e ad una regolare azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

### **3.2. Il progetto di FIDO per la definizione del proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001.**

La metodologia scelta da FIDO per dotarsi di un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 è strutturata in quattro fasi:

- fase 1: identificazione delle aree di rischio;
- fase 2: rilevazione della situazione esistente (*as-is*);
- fase 3: *gap analysis* e piano di azione (*action plan*);
- fase 4: disegno del modello di organizzazione, gestione e controllo.

I risultati delle analisi svolte (Fase 1, fase 2, fase 3) costituisce la base per la stesura e il continuo aggiornamento del presente Modello.

Qui di seguito sono sinteticamente descritti gli obiettivi e le attività svolte nel corso di ciascuna fase del progetto.

### **3.3. Identificazione delle aree di rischio**

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del Modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti "sensibili" (c.d. "aree di rischio").

In questo contesto si collocano gli obiettivi della fase 1, che sono:

- l'identificazione degli ambiti aziendali oggetto dell'intervento e l'individuazione preliminare dei processi e delle attività sensibili;
- l'identificazione dei responsabili dei processi/attività sensibili, ovvero le risorse con una conoscenza approfondita dei processi/attività sensibili e dei meccanismi di controllo attualmente in essere (di seguito, "persone chiave").

Propedeutica all'individuazione delle attività sensibili è stata l'analisi, prevalentemente documentale, della struttura societaria ed organizzativa di FIDO, svolta al fine di meglio comprendere l'attività della Società e di identificare gli ambiti aziendali oggetto dell'intervento.

La raccolta della documentazione rilevante e l'analisi della stessa da un punto di vista sia tecnico-organizzativo sia legale ha permesso l'individuazione dei processi/attività sensibili e una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività.

Di seguito sono elencate le attività svolte nella fase 1:

- inventario dei processi e sotto processi aziendali;
- raccolta delle informazioni/documentazione preliminare;
- individuazione delle persone chiave per il supporto operativo nell'individuazione delle aree/attività a rischio;
- definizione del perimetro di intervento individuando preliminarmente le aree che hanno riferimento, diretto o indiretto, con le attività sensibili individuate, collegate alle fattispecie di reato (e di illecito amministrativo) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

### **3.4. Rilevazione della situazione esistente (*as-is*)**

La fase 2 è stata caratterizzata dall'esecuzione di interviste strutturate con le persone "chiave", nonché con il personale da loro indicato, al fine di raccogliere, per i processi/attività sensibili individuati/e nella fase precedente, le informazioni necessarie a comprendere:

- i processi elementari/attività svolte;
- le funzioni/soggetti interni/esterni coinvolti;
- i relativi ruoli/responsabilità;
- il sistema dei controlli esistente.

In particolare, nella rilevazione del sistema dei controlli esistente sono stati presi in riferimento i seguenti principi di controllo:

- esistenza di procedure formalizzate;
- tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- segregazione dei compiti;
- esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

Al termine della fase 2 è stata formalizzata, quindi, una mappa delle attività che, in considerazione degli specifici contenuti, risultano potenzialmente esposte alla commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (c.d. MIAR – Matrice Individuazione Aree di Rischio).

### **3.5. Gap analysis e piano di azione (action plan)**

Lo scopo della fase 3 è consistito nell'individuazione dei requisiti organizzativi caratterizzanti un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati (e gli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

Pertanto, si è eseguita un'analisi comparativa (la c.d. “gap analysis”) tra il modello di controllo esistente a presidio dei rischi evidenziati (“as is”) e un modello astratto di riferimento valutato sulla base delle esigenze manifestate dalla disciplina di cui al D. Lgs. 231/2001 (“to be”).

Attraverso il confronto operato con la gap analysis è stato possibile desumere aree di miglioramento del sistema di controllo interno esistente e, sulla scorta di quanto emerso, è stato predisposto un piano di attuazione teso a individuare i requisiti organizzativi caratterizzanti un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme a quanto disposto dal D. Lgs. 231/2001.

### **3.6. Disegno del modello di organizzazione, gestione e controllo**

Scopo della fase 4 è stata la definizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 di FIDO, articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento, idoneo alla prevenzione dei reati e personalizzato alla realtà aziendale, in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001 ed alle Linee guida di Confindustria.

Il Modello adottato da FIDO è strutturato in un unico corpo documentale suddiviso in:

- 4 sezioni (oggetto di pubblicazione):

- *Parte Generale*, che descrive il quadro normativo di riferimento e disciplina il funzionamento complessivo del sistema di organizzazione, gestione e controllo adottato, volto a prevenire la commissione dei reati presupposto;
- *Codice di Condotta 231*, che identifica specifici comportamenti sanzionabili in quanto ritenuti tali da indebolire anche potenzialmente il Modello;
- *Parte Speciale*, che descrive i processi valutati a maggior rischio reato in ragione delle caratteristiche delle attività svolte (Matrice rischi) e le relative misure di prevenzione adottate (Protocolli Operativi);
- *Sistema disciplinare* che identifica e descrive le infrazioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, le corrispondenti sanzioni disciplinari applicabili e la relativa procedura di contestazione.

- 3 allegati (know-how ad esclusivo uso interno):

- *MIAR* - Matrice Individuazione Aree di Rischio 231;
- *Protocolli Operativi*;
- *Flussi informativi*.

## **4. ORGANISMO DI VIGILANZA**

Tenuto conto delle direttive dettate dalle Linee Guida Confindustria, ed in ottemperanza al D. Lgs. 231/2001, FIDO ha istituito un Organismo di Vigilanza la cui nomina è stata effettuata nel rispetto dei seguenti principi:

- **Autonomia ed indipendenza:** è necessario che l'organo in esame sia privo di compiti operativi che, facendolo partecipare a decisioni ed attività dell'ente, ne potrebbero ledere l'obiettività di giudizio. Occorre pertanto garantire la sua autonomia di azione e controllo con particolare riferimento all'accesso alle informazioni. Tale requisito, in caso di composizione plurisoggettiva dell'OdV, deve essere inteso come riferito allo stesso complessivamente, ovvero come caratterizzante la sua azione. Per questo è necessario che vi sia almeno un componente esterno alla Società;
- **Professionalità:** intesa come insieme di strumenti e tecniche necessari allo svolgimento dell'attività assegnata. Si tratta ovviamente di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva" ma anche consulenziale. La specifica preparazione professionale dei singoli verificatori dovrebbe essere identificabile negli standard professionali già diffusi nelle "migliori pratiche";
- **Onorabilità:** è necessario che tutti i componenti dell'OdV possiedano i necessari requisiti soggettivi formali in grado di garantirne l'autonomia e l'indipendenza, tra cui, sulla scorta di quanto già previsto nel diritto societario, si annovera l'assenza di conflitti di interesse;
- **Continuità di azione:** è il requisito che caratterizza la necessità di una costante, continua e avvolgente attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello legata alla evoluzione della normativa di riferimento ed al mutare dello scenario aziendale. I membri dell'OdV devono poter accedere con continuità a tutte le informazioni e alla documentazione necessaria per vigilare sul funzionamento del Modello e a tal fine deve poter interagire con gli Organi gestionali e di controllo della Società.

In sintesi deve essere scelta una composizione sulla base del possesso dei seguenti requisiti:

- conoscenza delle strutture e dei processi organizzativi delle imprese;
- autonomia e indipendenza di giudizio;
- collegamento diretto con il vertice aziendale;
- professionalità, capacità e disponibilità alle attività di verifica e controllo.

#### **4.1. Nomina, durata in carica, decadenza e revoca dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza di FIDO, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è composto in forma monocratica, resta in carica per 3 esercizi e decade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. L'OdV è rieleggibile alla fine del mandato e non può essere nominato per più di tre mandati consecutivi.

L'OdV può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione solo per giusta causa; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sua sostituzione.

Tenuto conto dei compiti e delle responsabilità attribuite, nonché delle specifiche conoscenze professionali richieste, l'OdV può avvalersi del supporto di altre funzioni interne nonché di consulenti esterni con professionalità specialistiche in ambito giuridico, contabile e/o in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro.

Il compenso dell'OdV è determinato dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina e rimane invariato per l'intero periodo di durata dell'incarico. Il Consiglio di Amministrazione può identificare tra i propri componenti un rappresentante per i rapporti con l'Organismo di Vigilanza.

Sono previste le seguenti cause di incompatibilità o di decadenza dall'ufficio:

- trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., ovvero interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c., ossia:
  - o essere il coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società, ovvero amministratore, ovvero il coniuge, parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

- essere legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Ulteriore causa di cessazione dall'incarico dell'OdV è rappresentata dalla decadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Il professionista, incaricato di svolgere funzioni di OdV, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per tutti gli amministratori e non avere riportato condanne, anche non definitive, per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Il Consiglio di Amministrazione valuta, preventivamente all'insediamento dell'interessato e successivamente (con adeguata periodicità), la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi in capo all'OdV. Il venir meno di uno di essi, ovvero l'insorgenza di cause di incompatibilità, in costanza del mandato, determina la decadenza dall'incarico di OdV e, in tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla nomina in sostituzione.

## **4.2. Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza**

Le funzioni ed i compiti che vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione all'OdV sono i seguenti:

- la verifica dell'efficacia del Modello adottato rispetto alle sue caratteristiche di prevenzione della commissione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001, nonché delle sue procedure;
- l'aggiornamento e adeguamento del modello adottato;
- l'aggiornamento ed il ragguaglio dell'Organo dirigente in ordine alla propria attività di controllo.

Al fine di espletare detti compiti, senza che l'elencazione che segue possa intendersi esaustiva delle attività da porre in essere, l'OdV dovrà:

- monitorare ed interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello rispetto a tale normativa, segnalando al Consiglio di Amministrazione le possibili aree di intervento;
- formulare proposte in merito alla necessità di aggiornamento e adeguamento del Modello adottato;
- stimolare, con il supporto delle strutture aziendali competenti, il mantenimento e l'aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree a rischio, ai fini dell'attività di vigilanza;
- elaborare le risultanze delle attività di controllo sulla base delle verifiche;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali notizie di violazione del Modello;
- predisporre relazioni informative periodiche al Consiglio di Amministrazione;
- monitorare le iniziative volte alla diffusione e alla conoscenza del Modello, e quelle finalizzate alla formazione dei Destinatari e ad assicurare i flussi informativi verso l'OdV stesso.

Ferme restando le competenze di vigilanza interna previste dalla legge, le attività poste in essere dall'OdV non potranno essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale.

L'OdV deve adempiere ai propri doveri con la diligenza del mandatario ed è responsabile della verità delle proprie attestazioni.

L'OdV, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti, deve:

- disporre di mezzi finanziari adeguati per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste dal Modello. In tal senso il Consiglio di Amministrazione approva annualmente, su proposta dell'OdV, la previsione delle spese per l'anno in corso nonché il consuntivo delle spese dell'anno precedente;
- essere dotato di poteri di richiesta ed acquisizione di dati, documenti e informazioni da e verso ogni livello e settore della Società. Essere dotato di poteri di indagine, ispezione e accertamento dei comportamenti (anche mediante interrogazione del personale con garanzia di segretezza e anonimato), nonché di proposta di eventuali sanzioni a carico dei soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello;

- definire la regolamentazione e programmazione della propria attività ai fini di renderla aderente alla continuità di azione richiesta dalla legge.

Tutta la documentazione concernente l'attività svolta dall'OdV (segnalazioni, informative, ispezioni, accertamenti, relazioni etc.) è conservata per un periodo di almeno 5 anni (fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di conservazione previsti da specifiche norme) in apposito archivio, il cui accesso è consentito esclusivamente all'OdV stesso (o suo Segretario, ove nominato).

L'OdV si riunisce con cadenza almeno trimestrale e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, ovvero in caso di richiesta anche di uno solo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

In esito ad ogni riunione l'OdV, anche con il supporto del proprio Segretario (ove nominato), deve redigere e sottoscrivere apposito verbale recante gli argomenti trattati in ordine del giorno, le decisioni assunte e l'elenco dei soggetti/Organi eventualmente intervenuti su invito (es Revisore, Responsabili di Funzione, ecc...). I verbali devono essere conservati a cura dell'OdV (o del Segretario ove nominato) in ordine cronologico e con in allegato la relativa documentazione a supporto.

#### **4.3. Verifiche e controlli sul Modello**

L'Organismo di Vigilanza deve redigere con cadenza annuale un programma di vigilanza attraverso il quale pianifica, in linea di massima, la propria attività di verifica e controllo.

Il programma deve contenere un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno prevedendo, altresì, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi del supporto di altre unità e funzioni della Società con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo.

All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

#### **4.4. Reporting dell'Organismo di Vigilanza**

Come sopra già anticipato, al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce agli Organi Sociali lo stato di fatto sull'attuazione del Modello e gli esiti dell'attività di vigilanza tramite reporting diretto, riunioni (anche in video conferenza,) svolto con le seguenti modalità:

- almeno annualmente nei confronti del Consiglio di Amministrazione in merito alle attività di monitoraggio svolte, le criticità emerse, gli eventuali interventi correttivi/migliorativi ritenuti opportuni per la continua implementazione del Modello; in tale occasione l'OdV dovrà comunicare anche il proprio piano di verifiche da svolgere nell'anno successivo.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione e, a sua volta, l'OdV ha facoltà di richiedere la convocazione del predetto Organo per questioni inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche. L'Organismo di Vigilanza si relaziona, altresì, su base periodica e con cadenza almeno annuale, con la Società incaricata della revisione legale dei conti prima dell'approvazione del Bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione, mantenendo traccia in appositi verbali.

L'attività di reporting sopra indicata sarà documentata attraverso verbali e conservata agli atti dell'Organismo, nel rispetto del principio di riservatezza dei dati ed informazioni ivi contenuti.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'Organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti aventi le principali responsabilità operative

#### 4.5. Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

Il D.Lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza al fine di consentire allo stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica. Devono essere pertanto garantiti all'Organismo di Vigilanza tempestivi flussi informativi da:

- i Responsabili di Funzione che operano nell'ambito di attività sensibili devono trasmettere all'Organismo di Vigilanza e Controllo le informazioni concernenti: i) le risultanze periodiche dell'attività di controllo svolta dalle stesse, anche su richiesta dello stesso Organismo di Vigilanza e Controllo, in attuazione del Modello; ii) eventuali anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili. Inoltre, qualora riscontrino ambiti di miglioramento nella definizione o nella applicazione del Modello, redigono e trasmettono tempestivamente all'Organismo di Vigilanza e Controllo una relazione scritta avente come contenuto minimo:
  - una descrizione sullo stato di attuazione degli standard di controllo sulle attività a rischio, di propria competenza;
  - una descrizione delle attività di verifica effettuate in merito all'attuazione dei protocolli di prevenzione e /o delle azioni di miglioramento dell'efficacia dagli stessi intraprese;
  - l'eventuale necessità motivata dei modifiche ai protocolli di prevenzione ed alle relative procedure;
- Le Funzioni individuate in accordo con le rispettive attribuzioni organizzative devono comunicare, con la necessaria tempestività all'Organismo di Vigilanza e Controllo ogni informazione riguardante:
  - l'emissione o aggiornamento dei documenti organizzativi;
  - gli avvicendamenti nella responsabilità delle Unità Organizzative interessate dalle attività a rischio;
  - i procedimenti disciplinari avviati per violazione del Modello, i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti e le relative motivazioni;
  - i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, qualora tali indagini coinvolgano FIDO o il suo Personale;
  - le richieste di assistenza legale inoltrate dal personale, in caso di avvio di procedimento giudiziario.
- Gli Organi sociali devono informare l'Organismo di Vigilanza e Controllo in merito a cambiamenti significativi degli assetti organizzativi e societari.

Tali flussi informativi dovranno essere trasmessi all'Organismo di Vigilanza e Controllo al seguente indirizzo di posta elettronica: [ODV@fido.id](mailto:ODV@fido.id).

## 5. DESTINATARI DEL MODELLO

Sono destinatari del Modello tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi di FIDO quali:

- (i) Soggetti interni ("il Personale di FIDO"): che hanno un rapporto continuativo, a tempo determinato o indeterminato con la Società; a titolo esemplificativo, gli Organi sociali, i dipendenti, i collaboratori (compresi i lavoratori parasubordinati), gli stagisti e i tirocinanti;
- (ii) Soggetti terzi (i "Terzi"): professionisti esterni, partner, fornitori, docenti e consulenti, società di somministrazione e, in generale, coloro che, avendo rapporti con la Società, nello svolgere attività in nome e/o per conto di FIDO o comunque, nello svolgimento delle proprie attività per la Società, sono esposti al rischio di commissione di reati ex D.Lgs. 231/2001 nell'interesse o nel vantaggio della Società.

In ogni caso, nell'ipotesi in cui il "Soggetto Terzo", nello svolgimento della propria attività in nome e/o per conto della Società (o, comunque, nello svolgimento della propria attività per la Società), violi il Modello, la Società è legittimata ad adottare ogni provvedimento previsto dalla legge vigente, ivi comprese la sospensione e la risoluzione del contratto; a tal fine, la Società adotterà nei propri contratti con i suddetti soggetti apposita clausola cd. Clausola di salvaguardia 231.

## 6. SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)

Tutti i Destinatari devono segnalare le violazioni, anche presunte, del Modello 231 adottato dalla Società e/o più in generale i comportamenti che possano dar adito al coinvolgimento di FIDO in illeciti 231. Tali segnalazioni, congiuntamente alle informazioni e ai documenti a supporto della segnalazione, devono essere inoltrate/i in forma scritta/orale tramite il portale dedicato adottata da FIDO, e accessibile tramite sito internet della Società: <https://trustfull.com/legal/whistleblowing>

Conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n.24/2023 del 10 marzo 2023 (in attuazione della Direttiva UE 2019/1937), in materia di Whistleblowing, FIDO ha:

- implementato una specifica procedura in tema di segnalazioni di illeciti (cd. Whistleblowing) allo scopo di regolamentare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni, anche in forma anonima o confidenziale, effettuate dai Destinatari del Modello (incluso i Dirigenti e i membri degli Organi Societari della Società); indicazioni in merito sono fornite tramite videotutorial pubblicato e consultabile sul sito internet della Società: <https://trustfull.com/legal/whistleblowing>;
- identificato, il soggetto/organo incaricato della gestione della segnalazione ricevuta, che è responsabile della verifica sulla fondatezza dei fatti segnalati, della conduzione delle indagini interne nonché di fornire un riscontro al segnalante circa l'esito dell'indagine e delle azioni che ne conseguono;
- istituito apposito canale di comunicazione delle segnalazioni (portale informatico dedicato) in grado di garantire, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza (i) dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione e (ii) del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- previsto idonei provvedimenti sia connessi alla violazione del divieto di atti di ritorsione nei confronti dei segnalanti e/o altri soggetti di cui all'art. 3 del D.Lgs. 24/2023 o all'utilizzo abusivo dei canali di segnalazione nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

Qualora la segnalazione riguardi condotte che abbiano una diretta rilevanza rispetto ai reati presupposto della responsabilità ex D. Lgs. 231/01 per FIDO, il Gestore della segnalazione ha l'obbligo della tempestiva condivisione della stessa con l'Organismo di Vigilanza della Società, che potrà a sua volta condurre ulteriori ed autonome verifiche in merito ai fatti segnalati.

Per la conduzione delle indagini interne il Gestore della segnalazione può avvalersi anche del supporto e della collaborazione delle competenti strutture aziendali e, all'occorrenza, di organi di controllo esterni all'azienda (tra cui ad es. Guardia di Finanza, Direzione Provinciale del Lavoro, Comando Vigili Urbani, Agenzia delle Entrate). Tutti i soggetti aziendali eventualmente coinvolti nella ricezione e trattazione delle segnalazioni sono tenuti ad assicurare l'assoluta riservatezza sul contenuto delle stesse e sull'identità del segnalante, anche nel rispetto della normativa in materia di privacy.

Tutte le segnalazioni ricevute sono gestite nel rispetto delle modalità e delle tempistiche dettate dalla normativa di riferimento.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore verranno prese in considerazione ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionabili a contesti determinati (es. Indicazione di nominative o qualifiche specifiche, menzione di uffici, procedimenti o eventi particolari, ecc...).

La Società tutela colui che effettua in buona fede segnalazioni da qualunque forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione. Difatti, con riferimento alla notizia di avvenuta o tentata violazione delle norme contenute nel Modello, FIDO garantirà che nessuno, in ambito lavorativo, possa subire ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Tale tutela è estesa anche (i) ai cosiddetti facilitatori, ovvero coloro che prestano assistenza/supportano il dipendente nel processo di segnalazione, (ii) alle persone che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate allo stesso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, (iii) ai colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con lo stesso un rapporto abituale e corrente e (iv) agli enti di proprietà del segnalante o che operano nel suo stesso contesto lavorativo.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni deve essere denunciata:

- all'ANAC, che potrà a sua volta incaricare l'Ispettorato del Lavoro di svolgere le relative indagini e verifiche;

- direttamente all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale all'uopo indicata dal medesimo.

L'identità del segnalante viene protetta nel rispetto delle previsioni di cui all'art.12 del D. Lgs. 24/2023 in ogni contesto successivo alla segnalazione ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

Si precisa che le segnalazioni possono riguardare condotte poste in essere in violazione del D. Lgs. 231/01 o del Modello stesso, da intendersi non necessariamente come ipotesi di reato, ma anche come condotte difformi rispetto alle procedure aziendali/regolamentazione interna.

## 7. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello sono - per espressa previsione legislativa - una responsabilità rimessa al Consiglio di Amministrazione; ne deriva che il potere di adottare eventuali aggiornamenti del Modello compete, dunque, al Consiglio di Amministrazione che lo eserciterà mediante delibera, alla stregua della sua prima adozione.

Limitatamente alle modifiche non sostanziali del Modello che dovessero rendersi necessarie (vale a dire senza potenziali impatti sull'idoneità ed efficacia preventiva del Modello), il Consiglio di Amministrazione può individuare al proprio interno un componente a cui affidare l'incarico di procedervi autonomamente, ponendo però l'obbligo in carico allo stesso di riferire in merito alla prima convocazione utile del Consiglio di Amministrazione, affinché ne ratifichi l'operato.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001. Compete, invece, all'Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione. L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente agli art. 6, comma 1 lett.b) e art. 7, comma 4 lett.a) del Decreto, ha la responsabilità di formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine all'aggiornamento e all'adeguamento del presente Modello.

In ogni caso il Modello deve essere tempestivamente modificato ed integrato dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta e previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza, quando siano intervenute:

- variazioni e elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano evidenziato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- significative modificazioni all'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa;
- modifiche/evoluzioni normative.

In particolare lo Chief Executive Officer definisce la struttura del Modello da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, con il supporto delle Funzioni aziendali per gli ambiti di rispettiva competenza.

I Responsabili delle Funzioni interessate elaborano e apportano le modifiche delle procedure operative di loro competenza, quando tali modifiche appaiano necessarie per l'efficace attuazione del Modello, ovvero qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello. Le funzioni aziendali competenti curano altresì le modifiche o integrazioni alle procedure necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente Modello.

Le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni del Modello devono essere sempre comunicati all'Organismo di Vigilanza.

## 8. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

FIDO, consapevole dell'importanza che gli aspetti formativi e informativi assumono in una prospettiva di prevenzione, definisce un programma di comunicazione e formazione volto a garantire la divulgazione ai Destinatari dei principali contenuti del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti, nonché delle prescrizioni del Modello.

Le attività di informazione e formazione nei confronti del personale (*c.d. **Soggetti Interni***) sono organizzate prevedendo diversi livelli di approfondimento in ragione del differente grado di coinvolgimento del personale nelle attività a rischio-reato. In ogni caso, l'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e le prescrizioni del Modello, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di divulgazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui gli stessi operano e del fatto che gli stessi rivestano o meno funzioni di rappresentanza e gestione della Società.

L'attività di formazione coinvolge tutto il personale in forza, nonché tutte le risorse che in futuro saranno inserite nell'organizzazione aziendale. A tale proposito, le relative attività formative dovranno essere previste e concretamente effettuate sia al momento dell'assunzione, sia in occasione di eventuali mutamenti di mansioni, nonché a seguito di aggiornamenti e/o modifiche del Modello.

Con riguardo alla comunicazione e diffusione del Modello nel contesto aziendale FIDO si impegna a:

- inviare una comunicazione a tutto il personale avente ad oggetto l'avvenuta adozione del presente Modello;
- pubblicare il Modello su qualsiasi strumento di comunicazione ritenuto idoneo;
- organizzare attività formative dirette a diffondere la conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello, nonché pianificare sessioni di formazione per il personale in occasione di aggiornamenti e/o modifiche del Modello, nelle modalità ritenute più idonee.

La documentazione relativa alle attività di informazione e formazione sarà conservata e resa disponibile per la relativa consultazione dell'Organismo di Vigilanza e di chiunque sia legittimato a prenderne visione.

Inoltre, allo scopo di garantire una piena e corretta comunicazione del Modello anche a tutti gli *Stakeholders* (*c.d. **Soggetti Terzi***), FIDO provvede alla pubblicazione dello stesso (privo degli allegati che ne costituiscono *Know-how* interno) sul proprio sito internet <https://www.fido.id>.

# ***Codice di Condotta 231***

## 1. INTRODUZIONE

Il presente **Codice di Condotta 231** raccoglie le linee comportamentali di coloro che operano nell'interesse della Società sia all'interno che all'esterno dell'organizzazione aziendale, al fine di evitare e prevenire la commissione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D.Lgs 231/2001.

Al Codice di Condotta 231 è attribuita una funzione preventiva: la codificazione delle regole di comportamento cui tutti i Destinatari devono uniformarsi costituisce l'espressa dichiarazione dell'impegno effettivo di FIDO a rendersi garante della legalità della propria attività, con particolare riferimento alla prevenzione degli illeciti.

FIDO si impegna a:

- garantirne la diffusione sia ai soggetti interni che esterni all'organizzazione;
- assicurarne l'aggiornamento costante in relazione ai cambiamenti organizzativi e normativi;
- garantire ogni possibile strumento conoscitivo e di chiarimento circa l'interpretazione e l'attuazione delle norme contenute nel Codice di Condotta 231;
- svolgere verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme del Codice di Condotta 231, valutando i fatti ed assumendo – in caso di accertata violazione – adeguate misure sanzionatorie.

Le norme del Codice di Condotta 231 costituiscono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dal Personale di FIDO nei confronti della Società ai sensi dell'articolo 2104 del C.C. (Diligenza del prestatore di lavoro) e dell'articolo 2105 C.C. (Obbligo di fedeltà)<sup>1</sup>

## 2. NORME DI COMPORTAMENTO EX D.LGS. 231/2001

A tutto il Personale di FIDO è richiesta la conoscenza delle norme contenute nel Codice di Condotta 231 e delle norme di riferimento, interne ed esterne, che regolano l'attività svolta nell'ambito dell'unità organizzativa o dell'ufficio di competenza.

Il Personale di FIDO ha inoltre l'obbligo di:

- osservare diligentemente le prescrizioni del Codice di Condotta 231 e del Modello, astenendosi da comportamenti ad esse contrari;
- rivolgersi ai propri Responsabili in caso di necessità di chiarimenti circa l'interpretazione e l'attuazione delle norme contenute nel Codice di Condotta 231 e nel Modello;
- riferire eventuali violazioni o sospetti di violazione del Codice di Condotta 231 e nel Modello al diretto superiore e/o all'Organismo di Vigilanza;
- offrire la massima collaborazione per accertare le possibili violazioni.

Ogni Responsabile di Funzione ha l'obbligo di:

- costituire con il proprio operato un esempio per i propri collaboratori;
- orientare il personale dipendente all'osservanza del Codice di Condotta 231 e del Modello;
- adoperarsi affinché il personale dipendente comprenda che il rispetto delle prescrizioni del Codice di Condotta 231 e del Modello costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro;
- informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza, su notizie direttamente acquisite o fornite dal personale circa possibili casi di violazione del Codice 231 e del Modello;
- attuare prontamente adeguate norme correttive (ove richiesto – es. dalla circostanza di contesto);
- impedire, per quanto di competenza, qualunque tipo di ritorsione.

---

<sup>1</sup> Art. 2104 C.C. "Il prestatore deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende"

Art. 2105 C.C. "Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio"

Al Personale di FIDO è fatto divieto di comunicare, divulgare a terzi, usare o sfruttare, o permettere di far usare da terzi, per qualsiasi motivo non inerente all'esercizio dell'attività lavorativa, qualsiasi informazione, dato, notizia di cui si sia venuti a conoscenza in occasione o in conseguenza del proprio incarico / rapporto con la Società. A tal fine il Personale è tenuto a rispettare le specifiche prescrizioni aziendali adottate da FIDO in tema di sicurezza e riservatezza delle informazioni al fine di garantire l'integrità e la disponibilità delle stesse.

Ogni Dipendente è tenuto ad operare con diligenza e attraverso comportamenti responsabili; in particolare, ogni Dipendente deve:

- utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni a lui affidati;
- evitare utilizzi impropri dei beni aziendali, che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o essere comunque in contrasto con l'interesse dell'azienda;
- evitare utilizzi impropri dei beni aziendali per scopi e fini estranei alle proprie mansioni ed al proprio lavoro, specie se di pregiudizio per l'immagine e il decoro della Società.

Ogni Dipendente è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate ed ha il dovere di informare tempestivamente il proprio superiore gerarchico di eventuali eventi dannosi per la Società.

Il Management e coloro che svolgono funzioni direttive hanno la responsabilità di sorvegliare l'attività svolta dal personale soggetto alla loro direzione e controllo.

Di ciascuna operazione esposta a rischio di reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 deve essere conservato un adeguato supporto documentale che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa e alle verifiche su di essa effettuate.

Nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possono essere, in conflitto di interesse.

Pertanto, Destinatari del Codice di Condotta 231 devono evitare ogni possibile conflitto di interesse, con particolare riferimento a interessi personali o familiari che potrebbero influenzare l'indipendenza di giudizio o interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni su quale possa essere il migliore interesse della Società ed il modo più opportuno per perseguirlo nel rispetto delle norme del Codice di Condotta 231.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, determinano conflitti di interesse le seguenti situazioni:

- interessi economici o finanziari del dipendente e della sua famiglia in attività di fornitori, client o concorrenti;
- utilizzo della propria posizione in azienda o delle informazioni acquisite nel proprio lavoro in modo che si possa creare conflitto tra i propri interessi personali e quelli aziendali;
- svolgimento di attività lavorative, comprese quelle di collaborazione e di consulenza, presso clienti, fornitori e concorrenti.

Chiunque si trovi ad operare in una situazione di possibile conflitto di interesse è tenuto a darne immediata comunicazione formale scritta al diretto superiore e/o all'Organismo di Vigilanza, indicando la situazione in grado di influire potenzialmente sull'imparzialità della sua condotta. Laddove coinvolti in tale situazione siano gli Amministratori, l'obbligo di cui al presente punto trova specifica disciplina nella disposizione di cui all'art. 2391c.c.

## **2.1 Relazioni con istituzioni, Pubblica Amministrazione e con Enti da essa partecipati**

Le norme comportamentali riportate nel presente paragrafo sono volte a incoraggiare il giusto sviluppo delle attività imprenditoriali di FIDO facendo in modo che i soggetti "apicali" si adoperino per prevenire la corruzione legata all'attività della Società. I rapporti con Istituzioni, con la Pubblica Amministrazione e con Enti da essa partecipati di qualsiasi natura devono essere trasparenti, in coerenza ai valori della Società e devono essere intrattenuti dalle funzioni aziendali a ciò formalmente autorizzate.

## Corruzione

La Società considera atti di corruzione sia i pagamenti illeciti eseguiti direttamente da Soggetti e/o Enti italiani o da loro dipendenti, sia quelli effettuati tramite soggetti che agiscono per conto degli stessi in Italia o all'estero.

In particolare è fatto espresso divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- offrire/accettare denaro o doni, salvo che si tratti di doni od utilità d'uso di modico valore (es. omaggi e regalie) ed in ogni caso tali da non pregiudicare l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere intesi come finalizzati ad ottenere vantaggi impropri;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (come promesse di assunzioni dirette o di prossimi congiunti, attribuire incarichi professionali/consulenze a soggetti segnalati, concedere sponsorizzazioni etc.) in favore di Rappresentanti della PA, che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente.
- sfruttare o vantare relazioni esistenti con un Pubblico Ufficiale o con un Incaricato di Pubblico Servizio per:
  - farsi dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita;
  - remunerare lo stesso Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio per il compimento di un atto conforme ai propri doveri d'ufficio.

È inoltre vietato corrispondere o promettere denaro o altra utilità a soggetti terzi che vantano relazioni, asserite o esistenti, con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio affinché, sfruttando tali relazioni, influenzino il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio a vantaggio della società.

I comportamenti sopradescritti sono vietati anche nel caso in cui derivino da costrizione o induzione operata dal Pubblico Ufficiale o dall'Incaricato di Pubblico Servizio.

Quando è in corso una trattativa d'affari, richiesta e/o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il Personale incaricato (a qualsiasi livello) non dovrà cercare di influenzare le decisioni della Controparte, in ciò ricomprendendo i Funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione.

Ciascun Destinatario non deve accettare, né effettuare, per sé o per altri, richieste, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni, che possano recare pregiudizio alla Società o indebiti vantaggi per sé, per la Società o per terzi.

Al fine di evitare comportamenti che possono integrare il reato di corruzione attraverso processi ritenuti strumentali allo stesso, si dovranno rispettare le seguenti regole:

- nella selezione dei Fornitori e nel conferimento degli incarichi professionali devono essere adottati meccanismi oggettivi e trasparenti di selezione (ovvero di "rotazione" ove possibile), ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza, e si deve procedere a documentare in maniera adeguata le fasi inerenti l'instaurazione, la gestione e la cessazione dei menzionati rapporti;
- tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte agli assegnatari di incarichi di natura professionale dovranno essere adeguatamente documentati e comunque proporzionati all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato e/o alle prassi vigenti in ambito locale;
- è fatto divieto elargire somme di denaro o beni per la sponsorizzazione di iniziative incompatibili e incoerenti con le finalità etiche/istituzionali/promozionali della Società;
- la valutazione del personale da assumere deve essere effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto alle esigenze aziendali, salvaguardando le pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

## Contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici

Le dichiarazioni rese a soggetti pubblici per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, nonché ogni documentazione utilizzata per la rendicontazione del servizio finanziato, devono contenere solo informazioni veritiere.

E' fatto divieto di:

- produrre documenti e/o dati falsi o alterati od omettere informazioni dovute, anche al fine di ottenere contributi/sovvenzioni/finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di Enti pubblici o della Comunità Europea;
- destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della P.A. per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio della Società.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altri Organismi, anche comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati.

### **Frode informatica**

Lo scambio di comunicazioni informatiche o telematiche con la P.A. deve avvenire a cura del personale individuato in ragione della materia trattata, del ruolo e delle rispettive competenze.

È vietato a chiunque operi in nome di FIDO utilizzare per il trattamento dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini dei rapporti con la P.A., e/o per l'invio di comunicazioni informatiche o telematiche alla P.A. o per la ricezione delle stesse e/o atti, strumenti diversi da quelli aziendali assegnati da FIDO o messi appositamente a disposizione dalla stessa P.A.

La trasmissione formale di documenti a componenti o rappresentanti della PA deve:

- essere sottoposta a preventiva verifica di correttezza, genuinità e completezza dei dati e delle informazioni ivi contenuti/e da parte del soggetto che ne detiene, per competenza professionale/organizzativa interna, la paternità;
- avvenire preferibilmente a mezzo PEC;
- presentare firma digitale di soggetto munito di idonei poteri.

È fatto espresso divieto a chiunque i) intrattenga rapporti con la P.A. che implicino comunicazione informatiche o telematiche in nome di, o dalla P.A. verso, FIDO, o ii) operi a qualsiasi titolo su dati, informazioni, o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico (di proprietà o comunque nella disponibilità di FIDO, ovvero della stessa P.A.), di alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o di intervenire senza averne diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad essi pertinenti, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danni.

### **Rapporti con Enti Pubblici Ispettivi ed Autorità giudiziaria**

La Società dà piena e scrupolosa attuazione agli adempimenti richiesti dalle Autorità e collabora attivamente con le stesse nel corso delle attività ispettive/degli accertamenti.

È fatto divieto esercitare direttamente o indirettamente indebite pressioni (in qualsiasi forma esercitate o tentate) volte ad indurre le Autorità ad assumere (forzatamente) decisioni in favore di FIDO.

In caso di accertamento da parte di Autorità giudiziaria, deve essere prestata la massima collaborazione e trasparenza, senza reticenze, omissioni o dichiarazioni non rispondenti al vero; provvedimenti disciplinari saranno irrogati a chiunque richieda ai propri subordinati di non fornire le informazioni richieste, ovvero di fornirne di false.

Nei rapporti con le Autorità giudiziaria, chiunque dovesse risultare indagato o imputato in un procedimento penale, anche connesso, inerente l'attività lavorativa prestata in FIDO, è tenuto ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti, salva naturalmente ogni libera valutazione dell'interessato in ordine all'esercizio della facoltà di non rispondere, così come accordata dalla legge.

La Società vieta espressamente a chiunque di coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse di FIDO, la volontà dei Destinatari di rispondere alle Autorità o di avvalersi della facoltà di non rispondere.

### **Tutela della fede pubblica**

FIDO condanna qualsiasi comportamento che implichi:

- (i) il rilascio di false attestazione a pubblico ufficiale;
- (ii) la formazione, in tutto o in parte, di atti pubblici falsi o l'alterazione di atti pubblici (per fatti il cui atto è destinato a provare la verità);
- (iii) la contraffazione o alterazione di certificati o autorizzazioni amministrative, oppure, mediante contraffazione o alterazione, il far apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità;
- (iv) la simulazione di una copia degli atti stessi e rilascio della stessa in forma legale;
- (v) il rilascio di una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale.

Chiunque venga a conoscenza di comportamenti che integrino in via diretta o indiretta una fattispecie di reato in materia di tutela della fede pubblica ai sensi del D.Lgs. 231/2001 deve segnalarlo in forma scritta o orale tramite la piattaforma whistleblowing adottata dalla Società.

## **2.2 Comportamenti in materia di Corruzione tra privati**

La Corruzione tra privati (prevista dall'art. 2635 c.c.) si configura allorché viene offerto o promesso denaro o altra utilità a favore di un soggetto appartenente ad un ente privato, affinché, in violazione dei doveri di fedeltà nei confronti di tale ente, ometta o compia un atto connesso al ruolo svolto all'interno dell'ente stesso; quanto descritto si configura come Istigazione alla corruzione tra privati (prevista dal successivo art. 2635-bis c.c.) qualora la promessa o offerta di denaro o di altra utilità non sia accettata.

E' fatto espresso divieto di:

- offrire, consegnare o promettere, anche per interposta persona, a chicchessia, per lui stesso o per altri, denaro non dovuto affinché i destinatari compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o dei loro obblighi di fedeltà nei confronti dell'ente per cui operano;
- accordare o promettere a chicchessia altri vantaggi non dovuti, compreso a titolo esemplificativo e non esaustivo, forme di intrattenimento, doni, viaggi e altri beni di valore (non modico), con la finalità di cui sopra;
- sollecitare o ricevere denaro non dovuto o accettarne la promessa, per sé stesso o per altri, anche per interposta persona, per compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o i propri obblighi di fedeltà verso FIDO;
- sollecitare o ricevere altri vantaggi non dovuti o accettarne la promessa con la finalità di cui sopra.

Al fine di assicurare la migliore comprensione di quanto sopra, si riporta la definizione di dovere di fedeltà (art. 2105 c.c.), la cui violazione è elemento costitutivo della "corruzione tra privati": *"Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio"*.

FIDO considera atti di corruzione sia i pagamenti illeciti eseguiti direttamente da Soggetti e/o Enti italiani o da loro Dipendenti, sia quelli effettuati tramite Soggetti che agiscono per conto degli stessi in Italia o all'estero.

Chiunque venga a conoscenza di comportamenti che integrino in via diretta o indiretta una fattispecie di reato in materia di corruzione tra privati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 deve segnalarlo in forma scritta o orale tramite la piattaforma whistleblowing adottata dalla Società (anche in caso di tentata corruzione da parte del soggetto privato nei confronti di un dipendente o di altri collaboratori di FIDO).

## **2.3 Comportamenti in tema di registrazioni contabili**

Nella gestione delle attività contabili devono essere osservate scrupolosamente le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili nazionali o internazionali applicabili, in modo tale che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile ex posto, legittima, coerente e congrua.

Nello svolgimento delle attività di verifica e controllo da parte dell'ente controllante, del revisore contabile e/o di altro organo preposto al controllo è necessario agire con trasparenza e prestare la massima collaborazione.

Le registrazioni contabili possono essere effettuate esclusivamente dai soggetti abilitati all'utilizzo del sistema informativo gestionale e contabile adottato dalla Società.

Ciascuna registrazione contabile deve riflettere esattamente le risultanze della documentazione di supporto, pertanto, sarà compito del dipendente a ciò incaricato, fare in modo che la stessa sia accuratamente conservata e facilmente reperibile.

I bilanci e le comunicazioni sociali previsti dalla Legge devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione economica, patrimoniale e (non) finanziaria della Società.

Chiunque è tenuto a segnalare in forma scritta o orale tramite la piattaforma whistleblowing adottata dalla Società dell'eventuale riscontro di omissioni, gravi trascuratezze o falsificazioni della contabilità e/o della documentazione sulla quale si basano le registrazioni contabili.

## **2.4 Comportamenti in ambito fiscale**

FIDO garantisce l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e della successiva trasposizione dei dati gestionali nelle dichiarazioni fiscali propedeutiche al calcolo e alla liquidazione dei tributi; in particolare:

- controlla l'effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse;
- controlla la corrispondenza non solo degli importi indicati nelle fatture o negli altri documenti rilevanti con l'effettivo valore del bene/servizio acquistato e con l'entità del correlato pagamento, ma anche dei soggetti indicati nelle fatture o negli altri documenti rilevanti e gli effettivi titolari del rapporto in essi descritto;
- verifica la veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili;
- verifica la corrispondenza tra i certificati rilasciati in qualità di sostituto d'imposta, o comunque dovuti, e l'effettivo versamento delle ritenute.

È fatto espresso di vieto di:

- indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- indicare elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
- far decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle dichiarazioni, così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti;
- utilizzare in compensazione crediti inesistenti o non compensabili.

Chiunque è tenuto a segnalare in forma scritta o orale tramite la piattaforma whistleblowing adottata dalla Società dell'eventuale riscontro di omissioni, gravi trascuratezze o falsificazioni della contabilità e/o più in generale della documentazione sulla quale si basano gli adempimenti fiscali.

## **2.5 Comportamenti in materia societaria**

È fatto espresso divieto di:

- impedire od ostacolare, attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai Soci o ad altri Organi Sociali;
- porre in essere condotte simulate o, altrimenti, fraudolente, finalizzate a influenzare il voto in assemblea;
- restituire, anche mediante condotte dissimulate, i conferimenti effettuati dai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a riserva o distribuire riserve indisponibili;
- formare od aumentare fittiziamente il capitale delle Società;
- porre in essere ogni genere di operazione che possa cagionare danno ai Soci o ai Creditori;
- compiere operazioni, reali o simulate, anche attraverso la diffusione di notizie non corrette.

Le denunce, le comunicazioni e gli adempimenti societari (es. depositi presso il Registro delle Imprese) devono essere svolti/gestiti nel rispetto della normativa vigente da soggetti chiaramente identificati/incaricati.

Chiunque venga a conoscenza di comportamenti che integrino in via diretta o indiretta una fattispecie di reato in materia societaria ai sensi del D.Lgs. 231/2001, deve segnalarlo in forma scritta o orale tramite la piattaforma whistleblowing adottata dalla Società.

## 2.6 Comportamenti in materia di antiriciclaggio

FIDO condanna qualsiasi attività che implichi il riciclaggio (cioè l'accettazione o il trattamento) di introiti da attività criminali in qualsiasi forma o modo; il Management, i Dipendenti e i Terzi che svolgano attività in nome e/o per conto della Società sono chiamati a:

- rispettare ed applicare le leggi in materia di antiriciclaggio, italiane e comunitarie, con invito a segnalare all'Autorità competente ogni operazione che possa configurare un reato di questa natura;
- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale; la conoscenza dei terzi con cui si intrattengono rapporti giuridici è condizione essenziale per prevenire l'utilizzo della Società a scopo di riciclaggio, nonché al fine di identificare eventuali operazioni sospette;
- non intrattenere rapporti con soggetti (persone fisiche e/o persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all'ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, al traffico della droga, all'usura, alla ricettazione e allo sfruttamento del lavoro;
- non effettuare pagamenti e/o trasferimenti di denaro su conti correnti cifrati, anonimi o aperti presso istituti di credito privi di insediamento fisico (istituti virtuali) o in Paesi *black list* (a fiscalità privilegiata);
- non fare uso di denaro contante nelle transazioni;
- procedere all'attestazione di regolarità/congruità dei beni/servizi forniti rispetto ai termini contrattuali, ovvero respingerli; in particolare riconoscere compensi a Consulenti solo in presenza di adeguata giustificazione del tipo di incarico da svolgere o svolto.

Chiunque venga a conoscenza di comportamenti che integrino in via diretta o indiretta una fattispecie di reato in materia di antiriciclaggio ai sensi del D.Lgs. 231/2001, deve segnalarlo in forma scritta o orale tramite la piattaforma whistleblowing adottata dalla Società.

## 2.7 Comportamenti in materia di gestione di sistemi informatici

Agli utilizzatori dei sistemi informatici è fatto divieto di:

- intercettare comunicazioni o informazioni di terzi mediante Sistemi Informatici;
- danneggiare in qualsiasi modo informazioni, dati e programmi informatici e di sistemi informatici o telematici, ivi compresi quelli utilizzati dallo Stato, da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico;
- diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- detenere, utilizzare, riprodurre, commercializzare, distribuire o vendere copie di software tutelato dalla legge sulla proprietà intellettuale senza averne acquistato la licenza.

Chiunque venga a conoscenza di comportamenti che integrino in via diretta o indiretta una fattispecie di reato in materia di gestione di sistemi informatici ai sensi del D.Lgs. 231/2001, deve segnalarlo in forma scritta o orale tramite la piattaforma whistleblowing adottata dalla Società.

## 2.8 Comportamenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro

È fatto espresso obbligo di:

- dare attuazione alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08) e rispettare le istruzioni o direttive emesse, a tal scopo, dal vertice aziendale;
- rispettare e dare attuazione alle disposizioni normative definite dal Testo Unico sulla sicurezza al fine di garantire l'affidabilità e la legalità dell'ambiente di lavoro e, conseguentemente, l'incolumità fisica e la salvaguardia della personalità morale dei dipendenti, attraverso il rispetto di quanto definito negli schemi organizzativi aziendali;

- evitare comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti fra quelle qui considerate, aumentino potenzialmente il rischio di accadimento di reati 231.

Le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si basano, anche alla luce dell'articolo 15 del d.lgs. 81/2008, su principi e criteri così individuabili:

- a) eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico;
- b) valutare tutti i rischi che non possono essere eliminati;
- c) ridurre i rischi alla fonte;
- d) rispettare i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro, nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- f) programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e buone prassi;
- g) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- h) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Chiunque venga a conoscenza di comportamenti che integrino in via diretta o indiretta una fattispecie di reato in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 231/2001, deve segnalarlo in forma scritta o orale tramite la piattaforma whistleblowing adottata dalla Società.

## **2.9 Comportamenti in materia di tutela del diritto d'autore, proprietà intellettuale e industriale**

FIDO rispetta la normativa in materia di tutela di marchi, brevetti, segni distintivi e di diritto d'autore.

In particolare, FIDO non consente l'utilizzo di opere dell'ingegno prive del contrassegno S.I.A.E. o dotate di contrassegno alterato o contraffatto, vieta la riproduzione di programmi per elaboratore (es. *software*) ed i contenuti di banche dati, nonché l'appropriazione, l'impiego e la diffusione, sotto qualsiasi forma, di opere dell'ingegno protette. È vietato l'utilizzo, a qualsiasi titolo e per qualunque scopo, di prodotti con marchi e/o segni contraffatti.

Chiunque venga a conoscenza di comportamenti che integrino in via diretta o indiretta una fattispecie di reato in violazione di diritto d'autore, delle proprietà intellettuali e industriali, ovvero la frode all'industria e al commercio ai sensi del D.Lgs. 231/2001, deve segnalarlo in forma scritta o orale tramite la piattaforma whistleblowing adottata dalla Società.

## **2.10 Comportamenti verso i lavoratori e a tutela della personalità individuale**

Non è consentito l'assunzione o comunque l'utilizzo, anche per il tramite di società di somministrazione, di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dalla legge vigente, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero revocato o annullato.

Ciascun lavoratore straniero, tenuto ad essere provvisto di permesso di soggiorno o di altra documentazione prevista dalla legge vigente, si impegna a consegnare copia di tale documento all'atto dell'assunzione, di richiedere con congruo anticipo il rinnovo agli uffici competenti e di comunicare tempestivamente alla società il rinnovo, con la relativa data di scadenza, nonché il mancato rinnovo, la revoca o l'annullamento eventualmente intervenuti.

Inoltre, è fatto divieto assoluto di detenere, su supporti informatici o cartacei materiale pornografico od immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Chiunque venga a conoscenza di comportamenti che integrino in via diretta o indiretta violazioni nei confronti dei lavoratori e della personalità individuale ai sensi del D.Lgs. 231/2001, deve segnalarlo in forma scritta o orale tramite la piattaforma whistleblowing adottata dalla Società.

### **2.11 Comportamenti contro la criminalità organizzata**

Tutte le attività e le operazioni poste in essere da FIDO, ovvero per conto della stessa, devono essere improntate al rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza, allo scopo di prevenire la commissione da parte dei Destinatari del Modello di reati di criminalità organizzata (anche transnazionali),

E' vietato effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta che per il tramite di interposta persona (persone fisiche o giuridiche) che possa presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto ovvero che possa determinare l'instaurazione o il mantenimento di rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità delle stesse e/o della reputazione delle controparti.

La Società nelle proprie attività intende evitare qualsiasi contatto con soggetti a rischio di rapporti con organizzazioni criminali e si adopera per conoscere i propri partner commerciali e fornitori, verificandone l'attendibilità commerciale e professionale.

Chiunque venga a conoscenza di comportamenti che integrino in via diretta o indiretta violazioni in materia di criminalità organizzata (anche transnazionale) ai sensi del D.Lgs. 231/2001, deve segnalarlo in forma scritta o orale tramite la piattaforma whistleblowing adottata dalla Società.

### **2.12 Regalie, liberalità e sponsorizzazioni**

È fatto divieto a tutti i dipendenti di elargire o accettare doni, intrattenimenti, denaro, commissioni, servizi, sconti, agevolazioni o altri favori in genere di valore inusuale (non simbolico) rispetto alle normali prassi commerciali, ovvero tale da ingenerare una aspettativa (illecita o comunque non dovuta) da parte del soggetto offerente nei confronti del destinatario/beneficiario.

Sono ammesse erogazioni di modico valore a titolo di sponsorizzazione o liberalità solo se le iniziative rispettano i seguenti requisiti:

- i beneficiari sono soggetti/organizzazioni chiaramente identificabili e che, per natura, non operano in contrasto ai valori etici adottati da FIDO;
- le finalità devono essere riconducibile alla *mission* aziendale (solo per le sponsorizzazioni);
- la destinazione delle risorse deve essere sempre chiara, tracciata e documentata;
- presenza di espressa autorizzazione da parte delle funzioni internamente preposte alla gestione di tali rapporti.

Chiunque venga a conoscenza di comportamenti a rischio di reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in via diretta o indiretta, deve segnalarlo in forma scritta o orale tramite la piattaforma whistleblowing adottata dalla Società.

## ***Parte Speciale***

## 1. INTRODUZIONE

La “Parte Speciale” riguarda l’applicazione nel dettaglio dei principi richiamati nella “Parte Generale” con riferimento alle fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. 231/2001 che FIDO ha deciso di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività.

Nello specifico, la “Parte Speciale” del Modello ha lo scopo di:

- dare evidenza delle specifiche aree sensibili con riferimento alle diverse tipologie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001 e, nell’ambito di ciascuna area, descrivere le attività sensibili alle quali vengono, in seguito, associati gli strumenti di controllo adottati per la prevenzione;
- indicare le regole che i destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione dello stesso: la sua articolazione consente l’evidenza delle specifiche attività sensibili, suddivise per tipologia di reati, cui vengono associati gli strumenti di controllo adottati per la prevenzione di tali reati;
- fornire all’Organismo di Vigilanza e Controllo ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica;
- definire le modalità per il tempestivo aggiornamento dello stesso, tramite l’adozione di eventuali addendum, laddove il legislatore intendesse inserire ulteriori fattispecie penali ritenute rilevanti.

Gli strumenti di controllo individuati sono vincolanti per i destinatari del Modello e si sostanziano in obblighi di fare e non fare; essi vanno inoltre messi in relazione con i principi comportamentali contenuti nelle procedure aziendali e in precedenza enunciati, con lo scopo di prevenire comportamenti scorretti e non in linea con le direttive della Società. Il rispetto di tali obblighi, come già dichiarato nella “Parte Generale” e come qui si intende riaffermare, ha una precisa valenza giuridica; in caso di violazione di tali obblighi, infatti, la Società reagirà applicando sanzioni nel rispetto del proprio Sistema Disciplinare.

## 2. IL SISTEMA DEI CONTROLLI DI FIDO

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato da FIDO, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando:

- **Standard di controllo generali**, a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- **Standard di controllo specifici**, ad alcune delle attività sensibili prese in considerazione, proprio in ragione della loro peculiarità.

### 2.1. Standard di controllo generali

Nell’ambito di tutte le operazioni che riguardano le attività sensibili, di cui ai successivi paragrafi, i principi generali posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- A. Segregazione dei compiti:** il sistema deve garantire l’applicazione del principio di separazione delle funzioni, per cui l’autorizzazione all’effettuazione di una operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l’operazione.

Inoltre, occorre che:

- a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati;
- i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e riconosciuti all’interno dell’organizzazione;
- i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

Tale segregazione è garantita dall’intervento, all’interno di uno stesso macro processo aziendale, di più soggetti al fine di garantire indipendenza e obiettività dei processi. La separazione delle funzioni è attuata anche attraverso l’utilizzo di sistemi informatici che abilitano certe operazioni solo a persone identificate ed autorizzate. La segregazione viene valutata considerando l’attività sensibile nel contesto dello specifico processo di appartenenza e tenuto conto della complessità della medesima attività;

- B. Tracciabilità:** per ogni operazione relativa all'attività sensibile vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere *ex-post* all'effettuazione dei controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa. La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico è assicurata dalle misure di sicurezza già previste in materia di protezione dei dati.
- C. Procure e Deleghe:** i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono essere:
- coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
  - chiaramente definiti e conosciuti all'interno della società.
- Sono definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese. L'atto attributivo di funzioni deve rispettare gli specifici requisiti eventualmente richiesti dalla legge.
- D. Regolamentazione:** esistenza di disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante (es. procedure, policy, regolamenti interni, disposizioni organizzative ed ordini di servizio).
- E. Attività di monitoraggio:** è finalizzata all'aggiornamento periodico / tempestivo di procure, deleghe di funzione nonché del sistema di controllo, in coerenza con il sistema decisionale e con l'intero impianto della struttura organizzativa. Infine il protocollo prevede l'esistenza di controlli di processo.

## 2.2. Standard di controllo specifici

Il sistema dei controlli, perfezionato da FIDO sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, prevede standard di controllo specifici differenti per ognuna delle attività ritenute "*sensibili*" di seguito individuate suddivise per fattispecie di reato.

L'analisi di dettaglio degli standard di controllo, sia generali che specifici, per ogni attività ritenuta "*sensibile*" ai fini del presente Modello è sviluppata nell'allegato "*Protocolli Operativi*", a cui si fa espresso rinvio.

## 3. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART 24 E 25 D.LGS 231/01)

### 3.1. Nozione di Ente della Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale ed Incaricato di pubblico servizio

Col presente capitolo si intende fornire dei criteri generali per l'identificazione di quei soggetti qualificati rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/01, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare le fattispecie criminose previste nel Decreto Legislativo citato.

Sono considerati "Pubblica Amministrazione" tutti quei soggetti, pubblici o privati che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio.

**Per funzione pubblica** si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono alle funzioni legislativa (Stato, Regioni, Province a statuto speciale, ecc.), amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali, membri delle Authority, delle Camere di Commercio, collaudatori di opere pubbliche, ecc.), giudiziaria (giudici, ufficiali giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

La funzione pubblica è caratterizzata dall'esercizio di:

- potere autoritativo, cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività

in cui si esprime il *c.d. potere d'imperio*, che comprende sia il potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;

- potere certificativo è quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto con efficacia probatoria.

**Per pubblico servizio** si intendono quelle attività disciplinate da norme di diritto pubblico, caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

I soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio e con cui è instaurato un rapporto diretto, sono denominati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

**Il pubblico ufficiale** è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi. A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano pubblici ufficiali i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali, i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri delle Forze dell'Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle Camere di Commercio, gli amministratori di enti pubblici economici, i giudici, gli ufficiali giudiziari, gli organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia.

**L'incaricato di pubblico servizio** svolge invece le attività attinenti la cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica. La giurisprudenza penalistica ha chiarito che l'inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal soggetto. Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico. A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano incaricati di pubblico servizio i dipendenti del SSN, gli addetti all'ufficio cassa di un ente pubblico, i dipendenti di enti ospedalieri, dell'ASL, dell'INAIL, dell'INPS, i dipendenti di aziende energetiche municipali, di banche, uffici postali, i membri dei consigli comunali, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato e della Società Autostrade.

### 3.2. Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei soli reati richiamati dagli artt. 24 e 25 del D. lgs. n. 231/2001 e ritenuti applicabili a FIDO:

- **Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o di altro ente pubblico o Unione Europea (Art. 316 - ter c.p.)**

La fattispecie di delitto si concretizza allorquando, allo scopo di ottenere a favore della Società, contributi, sovvenzioni, mutui o finanziamenti agevolati, concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, il Personale o un Rappresentante della Società, predispone o utilizza dichiarazioni non veritiere, ovvero ometta informazioni dovute.

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in danno dello Stato, Ente pubblico o Unione Europea (Art. 640 bis c.p.)**

La fattispecie di reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società, rappresenta la realtà, tramite artifici o raggiri, in maniera non veritiera, allo scopo di far conseguire indebitamente alla Società contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee (ad es. comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa).

- **Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (Art. 640 comma 2 c.p.)**

La fattispecie di reato si concretizza allorquando il Personale o un rappresentante della Società, mediante una rappresentazione non veritiera della realtà, attuata tramite artifici o raggiri, procura alla Società un ingiusto profitto da cui deriva un danno allo Stato.

- **Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (Art. 640 ter c.p.)**

Tale fattispecie di reato si configura allorquando il Personale o un rappresentante della Società, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. (Esempio: alterazione di programma informatico per il calcolo ed il versamento di imposte o tasse, che determini un vantaggio per l'Ente, con corrispondente danno per l'Eraio).

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (Artt. 318 e 321 c.p.)**

La fattispecie prevista dagli artt. 318 e 321 codice penale si realizza allorquando il Personale o un rappresentante della Società, corrisponda o prometta di corrispondere, ad un Pubblico Ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, denaro o altra utilità, per orientare a proprio favore l'esercizio delle funzioni del Pubblico Ufficiale.

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Artt. 319 c.p., 319-bis e 321 c.p.)**

La fattispecie prevista dagli artt. 319, 319-bis e 321 codice penale si realizza il reato si configura allorquando il Personale o un rappresentante della Società, corrisponda o prometta di corrispondere, ad un Pubblico Ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, denaro o altra utilità, per omettere o ritardare, o per aver già omesso o ritardato, un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver già compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio.

- **Corruzione in atti giudiziari (Artt. 319-ter c.p. e 321 c.p.)**

La fattispecie di reato prevista dagli artt. 319-ter e 321 si configura allorquando il Personale o un rappresentante della Società, corrisponda o prometta di corrispondere, ad un Pubblico Ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo; (ad esempio corruzione posta in essere, anche tramite soggetto terzo al fine di ottenere il proscioglimento nell'ambito di un processo penale di propri amministratori o indagati).

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater c.p.)**

La fattispecie di reato si concretizza allorquando un Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce il Personale o un Rappresentante della Società a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

- **Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (Artt. 320 c.p. e 321 c.p.)**

La fattispecie di reato prevista dagli artt. 319-ter e 321 si configura allorquando il Personale o un rappresentante della Società, corrisponde o promette di corrispondere, ad un Incaricato di Pubblico Servizio, denaro o altra utilità, per indurlo a compiere, o perché già compiuto, ovvero, per omettere o ritardare o perché già omesso o ritardato, un atto del suo ufficio, ovvero, un atto contrario ai doveri d'ufficio.

- **Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)**

La fattispecie di reato si concretizza tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento del Personale o di un rappresentante della Società finalizzato alla commissione del reato di corruzione, questo non si perfeziona in quanto il Pubblico Ufficiale rifiuta l'offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio.

- **Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)**

La fattispecie di reato si configura allorquando il Personale o un rappresentante della Società, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

### 3.3. Le “attività sensibili” ai reati nei confronti della pubblica amministrazione

L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L’analisi dei processi aziendali di FIDO ha consentito l’identificazione delle seguenti attività “sensibili” o a rischio, nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato in oggetto:

Attività “sensibili” o a rischio reato di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs 231/01	ID Protocollo operativo
Attività finalizzate all’ottenimento e/o il rinnovo di autorizzazioni, certificazioni, licenze, permessi, concessioni e simili	PA.1
Gestione dei rapporti con Enti Ispettivi	PA.2
Trattamento e invio dati alla PA	PA.3
Predisposizione bilancio d’esercizio e adempimenti societari	F.1
Gestione adempimenti tributari, previdenziali e assistenziali	F.2
Attività di <i>Budgeting</i>	F.3
Finanza ordinaria	F.4
Finanza agevolata (Contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici)	F.5
Procedimenti giudiziari o arbitrali con la Pubblica Amministrazione o Soggetti terzi privati	LS.1
Accordi transattivi	LS.2
Selezione ed assunzione del personale	HR.1
Gestione della politica retributiva e sistema incentivante	HR.2
Rimborsi spese (missioni e spese di rappresentanza)	HR.3
Elaborazioni buste paga e relativi adempimenti	HR.4
Approvvigionamento di Beni, Lavori e Servizi da terzi (incluse le Consulenze)	ACQ.1
Gestione delle vendite e dei servizi post vendita (disservizi e reclami)	V.1
Sponsorizzazioni, omaggi e liberalità	M.1
Gestione dei Sistemi informativi	IT.1
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro	SSL.1

A titolo esemplificativo si riportano di seguito le di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita con specifico riguardo alle fattispecie di reato di cui in oggetto:

- trarre un ingiusto profitto dalla gestione di documentazione non veritiera/non corretta ovvero nell’intrattenere rapporti con Funzionari di Enti Pubblici e/o le Autorità preposte al controllo (es. Autorità Garante per la protezione dei dati, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, AUSL, ARPA, WWF, Ufficio del registro, GSE, Ispettorato del lavoro, INPS, INAIL, Forze dell’Ordine in genere, Albo Nazionale Gestori Ambientali, CCIAA, ect...), per:
  - ottenere una certificazione o una licenza altrimenti non dovuta;
  - dimostrare la regolarità di adempimenti richiesti dalla legge di cui non si è in possesso;
  - ottenere una esenzione all'applicazione di un obbligo normativo, altrimenti non dovuta;
  - ottenere una iscrizione, altrimenti non dovuta;
  - ottenere un provvedimento giudiziario in favore della Società, ovvero in danno di altra parte coinvolta in un processo.
- indurre in errore il Pubblico ufficiale circa (i) la sussistenza dei requisiti richiesti per il conseguimento di un finanziamento, ovvero (ii) la corretta gestione/impegno dello stesso.
- corrompere, istigare alla corruzione o sollecitare, anche in concorso con altri soggetti aziendali, Soggetti Pubblici o a rappresentanti di Enti pubblici attraverso la (i) dazione/promessa di denaro, ovvero (ii) il riconoscimento/promessa di beni o altra utilità (es. assunzione di parenti, riconoscimento di sponsorizzazioni o regalie, etc...)

Tali condotte illecite potrebbe (astrattamente) perpetrarsi in occasione di:

- richiesta dei provvedimenti amministrativi necessari per l'avvio dei lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli immobili;
- gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici nell'ambito dell'assolvimento all'obbligo di assunzione dei disabili;
- gestione degli adempimenti societari presso il Tribunale, la CCIAA e l'Ufficio del Registro;
- gestione del finanziamento conseguito in termini di modalità di utilizzo dello stesso (rispetto delle modalità previste per la realizzazione del progetto e la veridicità di quanto dichiarato in fase di rendicontazione);
- gestione dei rapporti con le Autorità in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- gestione dei rapporti con i funzionari della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate e gli altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria;
- gestione dei rapporti con INPS, INAIL, Direzione Provinciale del Lavoro, etc... per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento.

#### 4. DELITTI INFORMATIVI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART 24-BIS D.LGS 231/01)

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei soli reati richiamati dall'art. 24-bis del D. lgs. n. 231/2001 e ritenuti applicabili a FIDO:

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.)**

La fattispecie di reato si concretizza allorquando il Personale o un Rappresentante della Società si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero, vi si mantiene contro la volontà, espressa o tacita, di chi ha il diritto di escluderlo (Esempio: accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico di un cliente, di concorrente o di una Pubblica Amministrazione allo scopo di acquisire/modificare i relativi dati/informazioni).

- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.)**

Tale fattispecie di reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o, comunque, fornisca istruzioni idonee al predetto scopo.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici. (Art. 635-bis c.p.)**

La fattispecie di reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici anche attraverso violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità. (Art. 635-ter c.p.)**

La fattispecie di reato si concretizza allorquando il Personale o un Rappresentante della Società, distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima dati, programmi o informazioni utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o, comunque, di pubblica utilità anche attraverso violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici. (Art. 635-quater c.p.)**

Tale fattispecie di reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola

gravemente il funzionamento anche attraverso violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. (Art. 635-quinquies c.p.)**

La fattispecie di reato si concretizza allorquando il Personale o un Rappresentante della Società, mediante le condotte di cui all'articolo 635-quater, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacoli gravemente il funzionamento anche attraverso violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema. (Esempio: danneggiamento, distruzione o manomissione di documenti informatici aventi efficacia probatoria presenti negli archivi di clienti, concorrenti e Pubbliche Amministrazioni nell'interesse della Società).

Sulla base di quanto disciplinato all'art **491- bis c.p. "Documenti informatici"**, si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

- **Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (Art. 483 c.p.)**

La fattispecie di reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società attesti falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

- **Falsità in registri e notificazioni (Art. 484 c.p.)**

La fattispecie di reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società scriva o lasci scrivere false indicazioni, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali.

- **Uso di atto falso (Art. 489 c.p.)**

Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società, senza essere concorso nella falsità, faccia uso di un atto falso.

- **Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (Art. 490 c.p.)**

La fattispecie di reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.

- **Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (Art. 492 c.p.)**

Tale fattispecie si concretizza allorquando il Personale o un Rappresentante della Società, falsifichi, distrugga, sopprima copie di "atti pubblici" e di "scritture private" che tengono luogo degli originali, qualora il relativo documento abbia l'apparenza dell'originale e sia utilizzato come tale, non presentandosi come mera riproduzione fotostatica.

#### **4.1. Le "attività sensibili" ai delitti informatici**

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali di FIDO ha consentito l'identificazione delle seguenti attività "sensibili" o a rischio, nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato in oggetto:

<b>Attività "sensibili" o a rischio reato di cui agli artt. 24-bis del D.Lgs 231/01</b>	<b>ID Protocollo operativo</b>
Trattamento e invio dati alla PA	<b>PA.3</b>
Gestione dei Sistemi informativi	<b>IT.1</b>

A titolo esemplificativo si riportano di seguito le modalità e le finalità di realizzazione della condotta illecita con specifico riguardo alle fattispecie di reato di cui in oggetto:

- instaurare una comunicazione logica con un sistema informativo terzo per copiare, eliminare, inserire o semplicemente modificare i dati e le informazioni in esso contenuti;
- danneggiare un sistema informatico o telematico, i dati o i programmi in esso contenuti o a esso pertinenti, ovvero interrompere, totalmente o parzialmente, o alterare il funzionamento del sistema per cagionare la perdita dei dati ivi contenuti;
- consentire all'azienda di acquisire informazioni su competitor, con un vantaggio derivante da una migliore capacità di orientare le decisioni e gli indirizzi aziendali;
- falsificare un documento informatico al fine di dichiarare requisiti non veritieri ricavandone un indebito vantaggio in capo alla Società medesima.

Tali condotte illecite potrebbe (astrattamente) perpetrarsi attraverso:

- l'accesso ai sistemi informatici aziendali o di terze parti;
- l'acquisizione, detenzione e gestione abusiva di credenziali di accesso a sistemi aziendali o di terze parti

## 5. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART 24-TER D.LGS 231/01)

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei soli reati richiamati dall'art. 24-ter del D. lgs. n. 231/2001 e ritenuti applicabili a FIDO:

### ● Associazione per delinquere (anche transnazionale) (Art. 416 c.p.)

La fattispecie di delitto in esame si configura allorché il Personale o un Rappresentante della Società, si associa con almeno altre due persone allo scopo di commettere più delitti a vantaggio della Società. A tal proposito, si rileva che il legislatore non si sofferma sulla rilevanza o qualificazione del comportamento finalistico criminale, ma stigmatizza e sanziona il vincolo associativo rinvenendo nello stesso, in quanto tale, un pericolo per la collettività.

#### 5.1. Le "attività sensibili" ai delitti di criminalità organizzata

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali di FIDO ha consentito l'identificazione delle seguenti attività "sensibili" o a rischio, nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato in oggetto:

Attività "sensibili" o a rischio reato di cui agli artt. 24-ter del D.Lgs 231/01	ID Protocollo operativo
Attività finalizzate all'ottenimento e/o il rinnovo di autorizzazioni, certificazioni, licenze, permessi, concessioni e simili	PA.1
Gestione dei rapporti con Enti Ispettivi	PA.2
Trattamento e invio dati alla PA	PA.3
Predisposizione bilancio d'esercizio e adempimenti societari	F.1
Gestione adempimenti tributari, previdenziali e assistenziali	F.2
Attività di <i>Budgeting</i>	F.3
Finanza ordinaria	F.4
Finanza agevolata (Contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici)	F.5
Procedimenti giudiziari o arbitrali con la Pubblica Amministrazione o Soggetti terzi privati	LS.1

Accordi transattivi	LS.2
Selezione ed assunzione del personale	HR.1
Gestione della politica retributiva e sistema incentivante	HR.2
Rimborsi spese (missioni e spese di rappresentanza)	HR.3
Elaborazioni buste paga e relativi adempimenti	HR.4
Approvvigionamento di Beni, Lavori e Servizi da terzi (incluse le Consulenze)	ACQ.1
Gestione delle vendite e dei servizi post vendita (disservizi e reclami)	V.1
Sponsorizzazioni, Regalie e Liberalità	M.1
Gestione dei Sistemi informativi	IT.1
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro	SSL.1

Ai fini 231 il reato di Associazione per delinquere si configura qualora il Personale o un Rappresentante della Società, si associa con almeno altre due persone allo scopo di commettere più delitti a vantaggio della Società. Tenuto conto dell'ampia portata del disposto normativo in oggetto, lo stesso appare astrattamente perpetrabile in occasione delle molteplici dinamiche societarie, con modalità diverse ma con la medesima finalità.

Tanto premesso si fa espresso rinvio a quanto già nel dettaglio indicato in riferimento alle singole categorie di reato ritenute applicabili ed illustrate nella presente sezione del Modello (Parte Speciale).

## 6. REATI SOCIETARI (ART 25-TER D.LGS 231/01)

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei soli reati richiamati dall'art. 25-ter del D. lgs. n. 231/2001 e ritenuti applicabili a FIDO:

- **False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.)**

La fattispecie di reato si configura allorché gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Al di là del fatto che si tratta di un "reato proprio", ovvero commettibile da determinate categorie di persone, e pur essendo peraltro evidente che questo reato potrebbe essere commesso il più delle volte da chi formalmente è responsabile di questi documenti e cioè il Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità (che, ai sensi dell'art. 2423 c.c., redige il Bilancio e la Relazione sulla Gestione), dai Sindaci, dai Liquidatori, dai Direttori Generali e dai Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, va sottolineato che è possibile che tale reato possa essere posto in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili delle varie funzioni aziendali dotati di un certo potere discrezionale ancorché circoscritto. In tali casi il reato potrà dirsi consumato solo se la falsità sia consapevolmente condivisa dai soggetti "qualificati" (Amministratori ecc.) che, nel recepire il dato falso, lo fanno proprio inserendolo nella comunicazione sociale. Se non vi è tale partecipazione cosciente e volontaria da parte dei soggetti "qualificati", non solo tali soggetti non potranno essere ritenuti responsabili ma, altresì, il reato non sarà configurabile trattandosi, come detto, di reati "propri".

- **Fatti di lieve entità (Art. 2621 – bis)**

Tale reato si realizza qualora i fatti di cui all'art. 2621 c.c. siano di lieve entità, tenuto conto della natura, delle dimensioni della società, delle modalità o degli effetti della condotta.

- **Impedito controllo (Art. 2625 comma 2 c.c.)**

La fattispecie di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai Soci o ad altri Organi. Il fatto deve essere realizzato nell'interesse della Società. L'elemento oggettivo è costituito da qualsiasi comportamento commissivo o omissivo con il quale gli Amministratori impediscono il controllo da parte del Collegio Sindacale o dei Soci.

- **Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.)**

Tale fattispecie di reato prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. I soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori, salva la possibilità di punire, a titolo di concorso eventuale ai sensi dell'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 c.c.)**

La fattispecie di reato consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del Bilancio estingue il reato. I soggetti attivi del reato sono gli amministratori con i quali potranno eventualmente rispondere, ai sensi dell'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.)**

La fattispecie di reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali della Società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si tratta di un reato "proprio" che può essere commesso solo dagli Amministratori ma va anche considerata la possibilità che "l'Amministratore" dia ad un terzo l'incarico di acquistare o sottoscrivere azioni in nome proprio e per conto della Società (concorso di persone nel reato). L'ipotesi appena descritta rileva anche ai fini della configurabilità del "tentativo". La condotta punibile, anche qui, deve essere di carattere doloso quanto meno nel limite minimo "dell'accettazione" della realizzazione dell'evento dannoso (c.d. dolo eventuale). Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del Bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. È anche causa di estinzione del reato l'eliminazione del danno.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.)**

Tale fattispecie di reato si configura allorché gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori. Valgono le considerazioni precedentemente fatte in materia di concorso nel reato. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- **Omessa comunicazione del conflitto d'interesse (Art. 2629 bis c.c.)**

Il reato si consuma allorché un amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società violi gli obblighi previsti dall'art. 2391 c.c., primo comma, cioè non comunichi al CdA e al Collegio Sindacale della posizione di conflitto di interesse in cui si trova, partecipando attivamente alla deliberazione inerente l'operazione.

- **Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.)**

Tale fattispecie di reato si configura quando:

- viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della Società mediante l'attribuzione di azioni per un importo inferiore al loro valore nominale;
- vengono sottoscritte reciprocamente azioni;
- vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, dei crediti ovvero il patrimonio della Società, nel caso di trasformazione.

- **Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.)**

Tale fattispecie di reato di concretizza allorché un rappresentante della Società, anche per interposta persona, prometta o dia denaro o altra utilità a agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei

documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori di società o enti privati, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

● **Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635-bis, comma 1, c.c.)**

Tale fattispecie di reato si configura allorquando un rappresentante della Società, anche per interposta persona, prometta o dia denaro o altra utilità a agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori di società o enti privati, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, senza che la promessa o la dazione venga accettata.

● **Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.)**

Tale fattispecie di reato potrebbe essere commessa o agevolata allorquando il Personale o un Rappresentante della Società, con atti simulati o con frode, determini la maggioranza in Assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. La norma punisce il fatto di chi determina la maggioranza in Assemblea (evento costitutivo del reato), con il fine di perseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, attraverso due specifiche modalità realizzative della condotta:

- con atti simulati (cioè con atti dotati di un'attitudine ingannatoria: ad esempio facendo votare una persona distinta dal reale titolare qualora quest'ultimo per legge o per statuto non possa votare);
- con atti fraudolenti (ad esempio inducendo in errore i soci circa la convenienza della delibera attraverso dichiarazioni mendaci o anche soltanto reticenti).

Ai fini della norma in esame vengono prese in considerazione tutte le condotte volte alla convocazione dell'Assemblea, all'ammissione alla partecipazione all'Assemblea e al computo dei voti per la deliberazione, nonché le relative attività di supporto. È opportuno ricordare che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse dell'ente.

● **False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)**

Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

**6.1. Le "attività sensibili" ai reati societari**

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali di FIDO ha consentito l'identificazione delle seguenti attività "sensibili" o a rischio, nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato in oggetto:

Attività "sensibili" o a rischio reato di cui agli artt. 25-ter del D.Lgs 231/01	ID Protocollo operativo
Predisposizione bilancio d'esercizio e adempimenti societari	F.1
Gestione adempimenti tributari, previdenziali e assistenziali	F.2
Attività di <i>Budgeting</i>	F.3
Finanza ordinaria	F.4
Finanza agevolata (Contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici)	F.5
Procedimenti giudiziari o arbitrali con la Pubblica Amministrazione o Soggetti terzi privati	LS.1
Accordi transattivi	LS.2
Selezione ed assunzione del personale	HR.1
Gestione della politica retributiva e sistema incentivante	HR.2
Rimborsi spese (missioni e spese di rappresentanza)	HR.3
Elaborazioni buste paga e relativi adempimenti	HR.4
Approvvigionamento di Beni, Lavori e Servizi da terzi (incluse le Consulenze)	ACQ.1

Gestione delle vendite e dei servizi post vendita (disservizi e reclami)	<b>V.1</b>
Sponsorizzazioni, omaggi e liberalità	<b>M.1</b>
Gestione dei Sistemi informativi	<b>IT.1</b>
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro	<b>SSL.1</b>

A titolo esemplificativo si riportano di seguito le modalità e le finalità di realizzazione della condotta illecita con specifico riguardo alle fattispecie di reato di cui in oggetto:

- modifica o alterazione, anche in concorso con altri, dei dati contabili presenti nel sistema informatico fornendo una rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società difforme dal vero;
- iscrizione contabile di poste valutative/operazioni inesistenti o di valore difforme da quello reale, ovvero occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni economiche della Società, anche in concorso con altri soggetti;
- una esposizione consapevole di informazioni non rispondenti al vero in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore;
- fornire informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle predette informazioni.
- occultamento delle informazioni richieste dai Soci, anche tramite la trasmissione a questi ultimi di informazioni non corrispondenti al vero;
- occultamento di documentazione societaria e amministrativo-contabile attraverso artifici idonei a impedire o a ostacolare il controllo;
- omissione di informazioni e/o mancata esibizione della documentazione richiesta dagli Organi preposti al controllo;
- alterazione dei Libri Sociali, delle informazioni e della documentazione societaria e amministrativo-contabile attraverso artifici;
- restituzione da parte degli Amministratori, anche simulata, dei conferimenti ai Soci fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartizione da parte degli Amministratori di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero in caso di ripartizioni di riserve, anche non costituite da utili, che non possono per legge essere distribuite;
- restituzione da parte degli Amministratori, anche simulatamente, e fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale dei conferimenti ai Soci o liberazione dall'obbligo di eseguirli;
- formulazione di proposte al Consiglio d'Amministrazione sulla destinazione dell'utile di esercizio
- rappresentazione alterata in bilancio di utili e riserve distribuibili;
- acquisto o sottoscrizione di quote sociali o di azioni emesse dalla società controllante, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, tali da causare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- rimandare a periodo successivo il ripianamento di perdite superiori ad un terzo del capitale sociale;
- esposizione di dati idonei a pregiudicare i diritti dei Creditori Sociali in occasione di fusioni / scissioni o riduzioni di capitale, anche in concorso con altri soggetti;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti;
- atti di corruzione (anche tentata) nei confronti di Amministratori, Direttori Generali, Sindaci e Liquidatori, nonché soggetti sottoposti alla loro direzione e vigilanza, affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società;
- simulazione o fraudolenta predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, anche in concorso con altri;
- esecuzione di atti (simulati o fraudolenti) tali da far convergere la maggioranza assembleare verso tesi precostituite (es. dazioni di danaro a Soci).

Tali condotte illecite potrebbe (astrattamente) perpetrarsi in occasione di:

- gestione della contabilità generale, in particolare: (i) rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici; (ii) corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (e.g. clienti, fornitori) e relativa gestione contabile delle partite di debito /credito; (iii) gestione amministrativa e contabile dei cespiti; (iv) accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (e.g. costi del personale, penalità contrattuali, ecc.) e (vi) verifica dati provenienti dai sistemi alimentanti;
- collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per la predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di operazioni (es. straordinarie, di aumento/riduzione del capitale sociale o altre operazioni su azioni o quote sociali o della società);
- raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio Civilistico nonché delle relazioni allegate ai prospetti economico-patrimoniali di bilancio da sottoporre alla delibera del Consiglio di Amministrazione;
- gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'Esercizio e con i Soci nelle attività di verifica della gestione aziendale;
- tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali;
- svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti;
- gestione dei rapporti con parti terze per la definizione di situazioni pre-contenziose o di contenziosi intrapresi nei confronti della Società;
- gestione delle risorse finanziarie;
- gestione dei rimborsi spese, del sistema incentivante nonché l'elaborazione delle buste paga (quali strumenti per veicolare fondi da impiegarsi in attività di corruzione);
- gestione delle assunzioni;
- gestione delle attività promozionali in genere.

## 7. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-TERDECIES D.LGS 231/01)

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei soli reati richiamati all'artt. 25-terdecies del D. lgs. n. 231/2001 e ritenuti applicabili a FIDO:

### ● Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603 -bis c.p.)

Tale fattispecie di reato si concretizza allorché il Personale o un rappresentante della Società recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori ovvero utilizzi, assuma o impieghi manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, etc...;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

### 7.1. Le “attività sensibili” ai reati contro la personalità individuale

L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L’analisi dei processi aziendali di FIDO ha consentito l’identificazione delle seguenti attività “sensibili” o a rischio, nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato in oggetto:

Attività “sensibili” o a rischio reato di cui all’art. 25-terdecies del D.Lgs 231/01	ID Protocollo operativo
Selezione ed assunzione del personale	HR.1

A titolo esemplificativo si riportano di seguito le modalità e le finalità di realizzazione della condotta illecita con specifico riguardo alle fattispecie di reato di cui in oggetto:

- impiego diretto di lavoratori in stato di bisogno; costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
  - la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
  - la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie, etc...;
  - la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

Tali condotte illecite potrebbe (astrattamente) perpetrarsi in occasione di:

- assunzione di personale dipendente.

## 8. REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART 25-SEPTIES D.LGS.231/01)

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all’intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei soli reati richiamati dall’art. 25-septies del D. lgs. n. 231/2001 e ritenuti applicabili a FIDO:

### • Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

La fattispecie di reato si concretizza allorquando il Personale o un Rappresentante della Società, cagioni la morte di una persona a causa della violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

### • Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)

Tale reato si configura allorquando il Personale o in Rappresentante della Società, cagioni lesioni ad una persona a causa della violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

### 8.1. Le “attività sensibili” ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L’analisi dei processi aziendali di FIDO ha consentito l’identificazione delle seguenti attività “sensibili” o a rischio, nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato in oggetto:

Attività "sensibili" o a rischio reato di cui agli artt. 25-septies del D. Lgs 231/01	ID Protocollo operativo
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro	SSL.1

A titolo esemplificativo si riportano di seguito le modalità e le finalità di realizzazione della condotta illecita con specifico riguardo alle fattispecie di reato di cui in oggetto:

- violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro al fine di ottenere un beneficio economico diretto o indiretto minimizzando, o comunque riducendo, la spesa sugli investimenti o il tempo dedicato alle attività connesse alla gestione del Sistema Sicurezza; in particolare:
  - omesso adeguamento della manutenzione degli immobili e/o degli impianti;
  - mancata formazione-addestramento del personale in merito ai rischi rilevati e alle modalità di prevenzione in essere;
  - mancata attività di verifica periodica del rispetto delle prescrizioni e misure interne in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Tali condotte illecite potrebbe (astrattamente) perpetrarsi in occasione di:

- contratti per esecuzione lavori, manutenzioni ordinarie/straordinarie e/o installazioni impianti o macchinari.

## 9. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO (ART 25-OCTIES D.LGS.231/01)

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei soli reati richiamati dall'art. 25-octies del D. lgs. n. 231/2001 e ritenuti applicabili a FIDO:

### • Ricettazione (Art. 648 c.p.)

La fattispecie di reato si configura allorché il Personale o un Rappresentante della Società, allo scopo di procurare un vantaggio alla Società, acquisti, riceva, venda od occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto con dolo, o si intrometta nel farle acquistare ricevere od occultare; (Esempio: acquisti in maniera consapevole e nell'interesse della Società di beni ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato in quanto provenienti da un precedente illecito commesso dal fornitore).

### • Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.)

Tale fattispecie si concretizza allorché il Personale o un rappresentante della Società, sostituisce o trasferisce beni, denaro o altra utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa allo scopo di procurare un vantaggio alla Società. (Esempio: utilizzo di somme provenienti da un precedente reato tributario per acquistare una partita di nuove attrezzature).

### • Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.)

Tale reato si configura allorché il Personale o un rappresentante della Società, impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto allo scopo di procurare un vantaggio alla Società.

### • Autoriciclaggio (Art. 648-ter.1. c.p.)

Tale fattispecie di reato si realizza allorché il Personale o un Rappresentante della Società, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

**9.1. Le “attività sensibili” ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio**

L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L’analisi dei processi aziendali di FIDO ha consentito l’identificazione delle seguenti attività “sensibili” o a rischio, nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato in oggetto:

<b>Attività “sensibili” o a rischio reato di cui agli artt. 25-octies del D.Lgs 231/01</b>	<b>ID Protocollo operativo</b>
Predisposizione bilancio d’esercizio e adempimenti societari	<b>F.1</b>
Gestione adempimenti tributari, previdenziali e assistenziali	<b>F.2</b>
Attività di <i>Budgeting</i>	<b>F.3</b>
Finanza ordinaria	<b>F.4</b>
Finanza agevolata (Contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici)	<b>F.5</b>
Accordi transattivi	<b>LS.2</b>
Selezione ed assunzione del personale	<b>HR.1</b>
Gestione della politica retributiva e sistema incentivante	<b>HR.2</b>
Rimborsi spese (missioni e spese di rappresentanza)	<b>HR.3</b>
Elaborazioni buste paga e relativi adempimenti	<b>HR.4</b>
Approvvigionamento di Beni, Lavori e Servizi da terzi (incluse le Consulenze)	<b>ACQ.1</b>
Gestione delle vendite e dei servizi post vendita (disservizi e reclami)	<b>V.1</b>
Sponsorizzazioni, omaggi e liberalità	<b>M.1</b>

A titolo esemplificativo si riportano di seguito le modalità e le finalità di realizzazione della condotta illecita con specifico riguardo alle fattispecie di reato di cui in oggetto:

- sostituzione/conversione/trasferimento di beni, essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- sostituzione/trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; anche al fine di compiere in relazione ai predetti beni altre operazioni volte ad ostacolare l’identificazione della loro provenienza illecita, quali ad esempio:
  - ricezione o trasferimento fondi da parte o a favore di soggetti terzi dislocati in “paradisi fiscali” o in “paesi a regime fiscale privilegiato” (o le cui banche di appoggio per la transazione siano dislocate nei predetti paesi), senza che vi sia una causa sottostante che giustifichi il trasferimento (i.e. senza che vi sia alcun rapporto di affari tra il destinatario del pagamento e l’ordinante il pagamento medesimo), oppure in presenza di una causa non concretamente accertabile (es. pagamento di prestazioni immateriali e/o servizi di consulenza);
  - operazioni di frequente apertura e chiusura di rapporti bancari presso istituti di credito aventi sede in “paradisi fiscali” o in “paesi a regime fiscale privilegiato”, senza che ciò appaia giustificato alla luce di obiettive esigenze o dall’attività aziendale svolta;
- erogazione di finanziamenti da parte dei soci con il solo scopo di occultare l’origine illecita di denaro;
- impiego di denaro in pagamenti o trasferimenti, con la consapevolezza della provenienza dello stesso da un’attività delittuosa;

Tali condotte illecite potrebbe (astrattamente) perpetrarsi in occasione di:

- gestione della fiscalità e della previdenza;

- operazioni societarie straordinarie e/o operazioni finanziarie di investimento e/o impiego di liquidità propria della Società;
- gestione dei flussi finanziari in entrata, con particolare riguardo alla gestione dei crediti e agli accordi transattivi;
- gestione delle assunzioni;
- pagamenti dei rimborsi spese, di incentivi e buste paghe;
- erogazione di sponsorizzazioni, liberalità o omaggi.

## 10.DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART.25-OCTIES.1 comma 1 e 2 D.LGS.231/01)

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei soli reati richiamati dall'art. 25-octies.1 comma 1 e 2 del D. lgs. n. 231/2001 e ritenuti applicabili a FIDO:

- **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art.493 ter D.Lgs 184/2021)**

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

- **Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis introdotto dalla L.137/2023)**

Chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter.

- **Altre fattispecie (art.25-coties.1 comma 2)**

Differenti pene sono previste qualora il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti

### 10.1. Le "attività sensibili" ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali di FIDO ha consentito l'identificazione delle seguenti attività "sensibili" o a rischio, nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato in oggetto:

Attività "sensibili" o a rischio reato di cui agli artt. 25-octies.1 comma 1 e 2 del D.Lgs 231/01	ID Protocollo operativo
Finanza Ordinaria	F.4
Approvvigionamento di Beni, Lavori e Servizi da terzi (incluse le Consulenze)	ACQ.1

## 11. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART 25-NOVIES D.LGS.231/01)

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei soli reati richiamati dall'art. 25-novies del D. lgs. n. 231/2001 e ritenuti applicabili a FIDO:

- **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Art. 171-bis comm. 1 e 2 l. n. 633/41)**

La fattispecie di delitto in esame si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società abusivamente duplica programmi per elaboratore o importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) o qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

### 11.1. Le "attività sensibili" ai reati in materia di violazione del diritto d'autore

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali di FIDO ha consentito l'identificazione delle seguenti attività "sensibili" o a rischio, nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato in oggetto:

Attività "sensibili" o a rischio reato di cui agli artt. 25-novies del D.Lgs 231/01	ID Protocollo operativo
Approvvigionamento di Beni, Lavori e Servizi da terzi (incluse le Consulenze)	ACQ.1
Gestione dei Sistemi informativi	IT.1

A titolo esemplificativo si riportano di seguito le modalità e le finalità di realizzazione della condotta illecita con specifico riguardo alle fattispecie di reato di cui in oggetto:

- utilizzo, duplicazione e riproduzione da parte di personale aziendale di software in violazione/mancaza del contratto di licenza.

Tali condotte illecite potrebbe (astrattamente) perpetrarsi attraverso l'impiego di software senza averne acquisto la licenza.

## 12. INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (art. 25-decies ex D. Lgs. 231/2001)

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei soli reati richiamati dall'art. 25-decies del D. lgs. n. 231/2001 e ritenuti applicabili a FIDO:

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (anche transnazionale) (Art. 377-bis c.p.)**

Tale fattispecie di reato si concretizza allorché il Personale o un Rappresentante della Società induca con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, allo scopo di far conseguire un vantaggio alla Società.

**12.1. Le "attività sensibili" al reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali di FIDO ha consentito l'identificazione delle seguenti attività "sensibili" o a rischio, nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato in oggetto:

Attività "sensibili" o a rischio reato di cui agli artt. 25-decies del D.Lgs 231/01	ID Protocollo operativo
Gestione dei rapporti con Enti Ispettivi	PA.2
Procedimenti giudiziari o arbitrali con la Pubblica Amministrazione o Soggetti terzi privati	LS.1

A titolo esemplificativo si riportano di seguito le modalità e le finalità di realizzazione della condotta illecita con specifico riguardo alle fattispecie di reato di cui in oggetto:

- induzione alla omissione o alla resa di false dichiarazioni (da parte di un soggetto apicale o a questi sottoposto) utilizzabili nell'ambito di un procedimento penale che veda il coinvolgimento della Società al fine di proteggere o migliorare la posizione della Società nel processo penale ovvero evitare o falsare la responsabilità della stessa; quanto indicato può concretizzarsi attraverso (i) l'assunzione condotte minatorie o violente atte ad intimidire il soggetto imputato o sottoposto alle indagini o (ii) la promessa o dazione di denaro o di altra utilità.

Tali condotte illecite potrebbe (astrattamente) perpetrarsi in occasione di:

- gestione dei rapporti con i soggetti indagati o imputati in un procedimento penale;
- gestione dei rapporti con i Giudici competenti, con i loro consulenti tecnici, con i loro ausiliari e/o le Autorità ispettive.

## 13. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES D.LGS. 231/01)

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei soli reati richiamati dall'art. 25-duodecies del D. lgs. n. 231/2001 e ritenuti applicabili a FIDO:

- **Impiego di lavoratori irregolari (Art. 22, comma 12-bis, D. Lgs 286/98 Testo unico sull'immigrazione) (anche transnazionale)**

Tale fattispecie di reato si consuma quando l'ente occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri in numero superiore a tre o minori in età non lavorativa o esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro, privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

### 13.1. Le "attività sensibili" in materia di immigrazione clandestina

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali di FIDO ha consentito l'identificazione delle seguenti attività "sensibili" o a rischio, nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato in oggetto:

Attività "sensibili" o a rischio reato di cui agli artt. 24-duodecies del D.Lgs 231/01	ID Protocollo operativo
Selezione ed assunzione del personale	HR.1

A titolo esemplificativo si riportano di seguito le modalità e le finalità di realizzazione della condotta illecita con specifico riguardo alle fattispecie di reato di cui in oggetto:

- impiego diretto di lavoratori privi di permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno è scaduto, sfruttando la condizione di irregolarità degli stessi.

Tali condotte illecite potrebbe (astrattamente) perpetrarsi in occasione di:

- assunzione di personale dipendente extracomunitario.

## 14. REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES D.LGS. 231/01)

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei soli reati richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies del D. lgs. n. 231/2001 e ritenuti applicabili a FIDO:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)**

Il reato si configura in capo a chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)**

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera

violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)**

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

- **Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)**

La fattispecie in esame, salvo che il fatto costituisca più grave reato, si configura in capo a chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)**

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

#### **14.1. Le “attività sensibili” ai reati in materia tributaria**

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali di FIDO ha consentito l'identificazione delle seguenti attività “sensibili” o a rischio, nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato in oggetto:

<b>Attività “sensibili” o a rischio reato di cui agli artt. 25-quinquiesdecies del D.Lgs 231/01</b>	<b>ID Protocollo operativo</b>
Predisposizione bilancio d'esercizio e adempimenti societari	<b>F.1</b>
Gestione adempimenti tributari, previdenziali e assistenziali	<b>F.2</b>
Finanza ordinaria	<b>F.4</b>
Finanza agevolata (Contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici)	<b>F.5</b>
Accordi transattivi	<b>LS.2</b>
Gestione della politica retributiva e sistema incentivante	<b>HR.2</b>
Rimborsi spese (missioni e spese di rappresentanza)	<b>HR.3</b>
Elaborazioni buste paga e relativi adempimenti	<b>HR.4</b>
Approvvigionamento di Beni, Lavori e Servizi da terzi (incluse le Consulenze)	<b>ACQ.1</b>
Gestione delle vendite e dei servizi post vendita (disservizi e reclami)	<b>V.1</b>
Sponsorizzazioni, omaggi e liberalità	<b>M.1</b>

A titolo esemplificativo si riportano di seguito le modalità e le finalità di realizzazione della condotta illecita con specifico riguardo alle fattispecie di reato di cui in oggetto:

- ottenere un vantaggio economico mediante la registrazione in contabilità di fatture ovvero altri documenti contabili che non corrispondono, totalmente ovvero parzialmente, ad operazioni realmente verificatesi (cd. inesistenza oggettiva totale o parziale), determinando un passivo fittizio a bilancio e configurando una riduzione delle imposte altrimenti dovute *ex-lege*;
- ottenere una diminuzione delle imposte altrimenti dovute fornendo all'Amministrazione Finanziaria, attraverso artefatte dichiarazioni dei redditi o dichiarazioni IVA, una falsa rappresentazione della situazione fiscale della Società, evadendo così il pagamento delle imposte; quanto indicato può essere commesso attraverso la registrazione di fatture ovvero altra documentazione contabile il cui contenuto sia stato alterato;
- agevolare una controparte, consentendo a quest'ultima il conseguimento di un indebito rimborso ovvero il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente, per il tramite di una artefatta dichiarazione di costi sostenuti a fronte di fatture ricevute per operazioni inesistenti. La Società, nel contempo, potrà avere un vantaggio economico derivante da altro accordo preso con la controparte precedentemente agevolata.
- ottenere un vantaggio economico sottraendo, volontariamente, ai soggetti abilitati a svolgere attività di accertamento in materia tributaria, la documentazione che garantirebbe una ricostruzione veritiera dei redditi o del volume d'affari della Società, così da evadere il pagamento delle imposte sui redditi, sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi;
- ottenere un vantaggio economico patrimoniale sottraendo, in tutto ovvero in parte, all'Amministrazione Finanziaria beni idonei a soddisfare il debito tributario, permettendo allo Stato di ottenere soddisfazione in misura inferiore rispetto al valore complessivo dell'importo altrimenti dovuto; quanto indicato potrebbe essere commesso attraverso (i) la simulazione della vendita di beni, mobili o immobili, da parte della Società o (ii) il mancato inserimento a bilancio di crediti da riscuotere (che potrebbero costituire una garanzia a favore dell'Eraio).

Tali condotte illecite potrebbe (astrattamente) perpetrarsi in occasione di:

- gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:
  - (i) rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici;
  - (ii) corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (es. clienti, fornitori, partner commerciali, etc...);
  - (iii) accertamenti di tutti i fatti amministrativi in corso d'anno (es. es. fatture attive, fatture passive, costi del personale in genere, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, transazioni, sponsorizzazioni, cespiti, etc...);
- raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio Civilistico, nonché delle relazioni allegate ai prospetti economico-patrimoniali di bilancio da sottoporre alla delibera dell'Organo Amministrativo;
- gestione degli adempimenti fiscali connessi alla predisposizione e presentazione delle relative Dichiarazioni;
- gestione delle risorse finanziarie della Società in riferimento al corretto e puntuale versamento delle imposte dovute.

## 15. CATEGORIE RESIDUALI

Di seguito, sono sinteticamente riepilogate le ipotesi sin qui non sviluppate. Peraltro, talune fattispecie hanno una configurabilità teorica e sulla base delle evidenze documentali acquisite, di fatto di improbabile manifestazione:

### **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Art. 24 e Art 25 D.Lgs 231/01)**

#### Malversazione a danno dello Stato, Ente pubblico o Unione Europea (Art 316 bis c.p.)

La fattispecie di reato si configura allorché il Personale o un Rappresentante della Società, omette di impiegare del tutto o in parte i fondi agevolati ottenuti o li destina a scopi diversi da quelli dichiarati (ad es., fondi ricevuti per scopi di formazione del personale dipendente, vengono utilizzati per coprire le spese di corsi già effettuati autonomamente dalla Società).

#### Aiuti comunitari al settore agricolo Art. 2 della L. 898/86

Chiunque mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Peculato (Art. 314, comma 1, c.p.)

Tale fattispecie di condotta punisce il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 c.p.)

Tale fattispecie di condotta punisce il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

Concussione (Art 317 c.p)

Tale fattispecie si realizza allorché “il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio [...] abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità”.

La differenza tra la concussione e corruzione risiede nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Artt. 322 bis)

Per completezza di trattazione, infine, si sottolinea che l'art. 322-bis c.p., ha esteso l'applicazione delle disposizioni, riguardanti la Pubblica Amministrazione, contenute negli artt. 316 c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 317 c.p. (concussione), 320 c.p. (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) e 322 c.p. (istigazione alla corruzione), terzo e quarto comma:

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- ai funzionari ed agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi Ente Pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- ai membri ed agli addetti ad Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le comunità europee;
- a coloro che nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Analoga estensione è stata effettuata, sempre ad opera dell'art. 322-bis c.p., alle disposizioni contenute negli articoli 321 c.p. e 322 c.p., primo e secondo comma:

- alle persone indicate nei punti precedenti;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali

Abuso d'ufficio (Artt. 323 c.p.)

Tale fattispecie di reato punisce il Pubblico Ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, commette, per recare ad altri un danno o per procurargli un vantaggio, qualsiasi fatto non previsto come reato da una particolare disposizione di legge.

Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.)

La fattispecie di reato si configura allorché il Personale o un Rappresentante della Società commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

La fattispecie di reato si configura allorché chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis)

Tale fattispecie si configura nel caso in cui chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turbi il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

**Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art 24-bis D.Lgs 231/01)**

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

Installazione apparecchiature per intercettare, impedire di interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Sicurezza nazionale cibernetica D.L. 105/19 Art.1, comma 11 (convertito dalla L. n. 133/2019)

Il reato punisce chiunque fornisca informazioni, dati o elementi di fatto rilevanti non rispondenti al vero, od ometta tali comunicazioni nei termini prescritti allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento delle procedure di controllo o delle attività ispettive previste a garanzia di un elevato livello di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (Art. 476 c.p.)

Il reato si configura allorché un pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero.

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative. (Art. 477 c.p.)

La fattispecie di reato si configura quando il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità."

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (Art. 478 c.p.)

Il reato di configura allorquando il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale.

Falsità ideologica (Art. 479 c.p.)

Tale fattispecie si concretizza quando il pubblico ufficiale, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità."

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (Art. 480 c.p.)

Il reato di configura allorquando il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (Art. 481 c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

Falsità materiale commessa dal privato (Art. 482 c.p.)

Chiunque commetta alcuno dei fatti previsti dagli articoli 476, 477 e 478 in qualità di privato, ovvero di pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni.

Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (Art. 487 c.p.)

Tale fattispecie si concretizza allorquando il pubblico ufficiale, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.

Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (Art. 488 c.p.)

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.

Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (Art. 493 c.p.)

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

**Delitti di criminalità organizzata (Art 24-ter D.Lgs 231/01)**

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 D.P.R. 9/10/1990 N.309)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (consistenti, in sintesi, nella produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). L'art. 74 punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato.

Associazione di tipo mafioso (Art.416-bis c.p.)

Tale reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società entra a far parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Scambio elettorale politico mafioso (Art.416-terc.p.)

Tale fattispecie di reato si concretizza allorquando un membro del Personale o un rappresentante della Società, facente parte di un'associazione di tipo mafioso, ottiene la promessa di voti in cambio di erogazioni in danaro. Chiunque accetti,

direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (Art. 630 c.p.)

Tale fattispecie di reato si configura allorquando il Personale o un rappresentante della Società sequestri una persona allo scopo di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Delitti di Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (Art. 407 comma 2, lett. a, n. 5 c.p.p.)

Le fattispecie di reato si configurano allorquando un membro del Personale o un rappresentante della Società, illegalmente fabbrichino, introducano nello Stato, mettano in vendita, cedano, detengano o portino in luogo pubblico o aperto al pubblico armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, esplosivi, armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

**Reati contro la fede pubblica (Art 25-bis D.Lgs 231/01)**

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.)

Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società effettui la contraffazione di monete nazionali o straniere, ovvero, alteri in qualsiasi modo monete genuine, dando ad esse l'apparenza di un valore superiore o introduca nel territorio dello Stato, riceva, detenga, spenda, acquisti o metta altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate di concerto con chi ha eseguito la contraffazione o l'alterazione o con un intermediario. Il reato si configura anche qualora il soggetto sia legalmente autorizzato alla produzione, ma fabbrichi indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

Alterazione di monete (Art. 454 c.p.)

La fattispecie di reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società alteri monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero rispetto alle monete in tal modo alterate, di concerto con chi ha eseguito la contraffazione o l'alterazione, ovvero con un intermediario, introduca nel territorio dello Stato, riceva, detenga, spenda, acquisti o metta altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.)

Tale fattispecie si realizza allorquando il Personale o un Rappresentante della Società fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduca nel territorio dello Stato, acquisti o detenga monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spenda o le metta altrimenti in circolazione.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)

La fattispecie reato si configura allorquando il Personale o un rappresentante della Società, spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.)

La fattispecie di reato di concretizza allorquando il Personale o un Rappresentante della Società effettui la contraffazione di valori di bollo, ovvero, alteri in qualsiasi modo valori di bollo genuini, dando ad esse l'apparenza di un valore superiore o introduca nel territorio dello Stato, riceva, detenga, spenda, acquisti o metta altrimenti in circolazione valori di bollo contraffatti o alterate.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.)

La fattispecie di reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società effettui la contraffazione della carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquisti, detenga o alieni tale carta contraffatta.

## Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.)

Il reato si configura allorché il Personale o un Rappresentante della Società fabbrichi, acquisti, detenga o alieni filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata od ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

## Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.1 c.p.)

Tale reato si concretizza allorché il Personale o un rappresentante della Società, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, utilizza valori di bollo contraffatti o alterati. La pena è ridotta se i valori di bollo contraffatti o alterati sono stati ricevuti in buona fede.

## Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni (Art. 473 c.p.)

La fattispecie di reato configura allorché il Personale o un rappresentante della Società, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere rinchiodato nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

## Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)

La fattispecie di reato si concretizza allorché il Personale o un rappresentante della Società introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati; ovvero fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, li detiene per la vendita, li pone in vendita o li mette altrimenti in circolazione, sempre al fine di trarne profitto.

## **Delitti contro l'industria ed il commercio (Art. 25-bis 1 D.Lgs. 231/2001)**

### Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Il reato si configura allorché il Personale o un Rappresentante della Società impedisca o turbi l'esercizio di un'industria o di un commercio.

### Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

La fattispecie di reato si configura allorché il Personale o un Rappresentante della Società, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

### Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

La fattispecie di reato si configura allorché il Personale o un rappresentante della Società, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

### Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Il reato si configura allorché il Personale o un rappresentante della Società, nell'esercizio dell'attività, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

### Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

La fattispecie di reato si concretizza allorché il Personale o un rappresentante della Società, ponga in vendita o metta altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

### Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Il reato si configura allorché il Personale o un rappresentante della Società ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

### Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 – ter c.p.)

La fattispecie di reato si configura allorché il Personale o un Rappresentante della Società potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso ovvero, introduce nel territorio dello stato,

detiene per la vendita, pone in vendita con offerta ai consumatori o mette comunque in circolazione beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Tale fattispecie di reato si realizza allorché il Personale o un rappresentante della Società contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari ovvero, al fine di trarne profitto, introduce gli stessi nel territorio dello Stato, li detiene per la vendita o li pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

**Reati Societari (Art 25-ter D.Lgs 231/01)**

False comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 comma 3 c.c.)

Tale fattispecie di reato si concretizza allorché gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.)

La fattispecie di reato si concretizza nel caso in cui i liquidatori arrechino un danno ai creditori sociali a causa della ripartizione dei beni avvenuta tra i soci prima di aver soddisfatto i creditori sociali stessi o di aver accantonato le somme necessarie per soddisfarli. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638, commi 1 e 2 c.c.)

La fattispecie in esame condanna i preposti alla compilazione dei documenti contabili societari e tutti i soggetti che sono sottoposti all'autorità pubblica di vigilanza, che sono tenuti ad assolvere degli obblighi nei loro confronti, i quali nelle documentazioni da rivolgerli espongono fatti non veri relativi alla situazione economica, finanziaria della Società o occultano, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare.

Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie di reato prevede la diffusione di notizie false ovvero qualora si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati (ad es. relativi a Società partecipate), ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

**Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (Art.25-quater D.Lgs.231/01)**

Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

La fattispecie di reato si configura allorché un Componente o un Rappresentante della Società promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economico-sociali costituiti nello Stato.

Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale e di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)

La fattispecie di reato si configura allorché un Componente o un Rappresentante della Società promuova, costituisca, organizzi, diriga associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità di eversione dell'ordine democratico.

Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)

La fattispecie di reato si realizza allorché un Componente o un Rappresentante della Società dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)

La fattispecie di reato si configura allorquando un Componente o un Rappresentante della Società arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

(Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.)

La fattispecie di reato si configura allorquando un Componente o un Rappresentante della Società, fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)

La fattispecie di reato si concretizza allorquando un Componente o un Rappresentante della Società addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-quinquies.1 c.p.)

La fattispecie di reato si concretizza allorquando un Componente o un Rappresentante della Società, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Sottrazione di bene o denaro sottoposti a sequestro (Art. 270-quinquies.2 c.p.)

La fattispecie di reato si concretizza allorquando un Componente o un Rappresentante della Società sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies.

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)

La fattispecie di reato si configura allorquando un Componente o un Rappresentante della Società adotti condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale, compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

Il reato si configura allorquando un Componente o un Rappresentante della Società per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attentati alla vita od alla incolumità di una persona.

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)

Il reato si configura allorquando un Componente o un Rappresentante della Società per finalità di terrorismo compia qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali.

Per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 c.p. e idonee a causare importanti danni materiali.

Atto di terrorismo nucleare (art 280 ter c.p.)

E' punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

- 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;
- 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

E' punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

- 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
- 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)

Il reato si configura allorché un Componente o un Rappresentante della Società per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestrano una persona.

Sequestro a scopo di coazione (art. 289 ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione.

Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello stato (art. 302 c.p.)

Il reato si configura allorché un Componente o un Rappresentante della Società istighi taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo del titolo Titolo I – “Dei delitti contro la personalità dello stato” del codice penale, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione.

Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)

Il reato si configura allorché un Componente o un Rappresentante della Società si accordi con più persone al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 c.p. (Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello stato).

Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)

La fattispecie di reato si concretizza allorché un Componente o un Rappresentante della Società si associ con almeno altre due persone al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 c.p. (Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello stato).

Banda Armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)

La fattispecie di reato si concretizza allorché un Componente o un Rappresentante della Società, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 c.p. (Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello stato), promuova, costituisca, organizzi o soggiaccia ad una banda armata.

Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)

Il reato si configura allorché un Componente o un Rappresentante della Società fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce il vitto a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate negli artt. 306 e 305 c.p.

Repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea (art. 1, L. 10 maggio 1976, n. 342)

Il reato si configura allorché un Componente o un Rappresentante della Società, con violenza o minaccia, commetta un fatto diretto all'impossessamento di un aereo o, con violenza, minaccia o frode commetta un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo.

Repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea (art. 2, L. 10 maggio 1976, n. 342)

Il reato si configura allorché un Componente o un Rappresentante della Società al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggi le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne alteri le modalità di uso.

Reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima (art. 3, L. 28 dicembre 1989, n. 422)

Il reato si configura allorché un Componente o un Rappresentante della Società, con violenza o minaccia, si impossessi di una nave o di una installazione fissa, ovvero eserciti il controllo su di essa o ne ponga in pericolo la sicurezza.

Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (Art. 5 del D.L. n. 625/1979 convertito, con modificazioni, in L. n. 15/1980)

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dalle leggi speciali

In proposito vengono in considerazione i reati, di seguito indicati, previsti in materia da apposite leggi speciali:

- art. 1 della l. 15/1980: prevede un'aggravante, che si applica a qualsiasi reato, quando è commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ove pertanto un esponente della società consapevolmente supporti taluno nel compimento di un'operazione che costituisca reato, nella consapevolezza della finalità terroristica da questi perseguita, potrà far sorgere la responsabilità dell'ente nel cui interesse abbia agito. Come esempi di reati che, se commessi con finalità di terrorismo possono implicare la responsabilità della società, si indicano e fattispecie di:
- riciclaggio (articolo 648-bis del codice penale) ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter del codice penale);
- disposizioni in materia di ordine pubblico (articoli da 414 a 421 del codice penale), incolumità pubblica (articoli da 422 a 448 del codice penale), fede pubblica (articoli da 476 a 498 del codice penale) ed economia pubblica (articoli da 499 a 517 del codice penale);
- reati in materia di ambiente, beni culturali, armi, sostanze stupefacenti.
- L. 342/1976: punisce i delitti contro la sicurezza della navigazione aerea.
- L. 422/1989: punisce i reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e i reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dalla Convenzione di New York

Per quanto concerne i reati di cui alla Convenzione di New York, si rileva che quest'ultima punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere:

- atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un'azione finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale;
- atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione; tutela del materiale nucleare; protezione di agenti diplomatici; repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

Il richiamo operato dall'art. 25-quater a tale disposizione tende ad evitare lacune, mediante il rinvio ad atti internazionali.

Le ipotesi previste risultano comunque già riconducibili a reati previsti e puniti dal nostro ordinamento (codice penale e leggi speciali).

**Reati contro la personalità individuale (Art. 25-quinques D.Lgs 231/01)**

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583 bis c.p.)

Il reato si configura allorché il Personale o un Rappresentante della Società in assenza di esigenze terapeutiche, cagioni una mutilazione degli organi genitali femminili ovvero, al fine di menomare le funzioni sessuali, provochi lesioni agli organi genitali femminili da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente. Si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

Prostituzione minorile (Art 600 bis c.p.)

Il reato consiste nell’induzione alla prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero nel favoreggiamento o lo sfruttamento della prostituzione.

Pornografia minorile (Art 600 ter c.p.)

Commette tale reato chiunque: a) utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche; b) fa commercio del materiale pornografico di cui al punto a); c) Al di fuori delle ipotesi di cui al punto a) ed al punto b), con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al punto a), ovvero distribuisce o divulga informazioni, finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale minori degli anni diciotto.

Detenzione di materiale pornografico (Art 600 quater c.p.)

Commette tale reato chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 600-ter c.p., consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni diciotto.

Pornografia virtuale (Art 600 quater 1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art 600 quinquies c.p.)

Commette il reato chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Tratta di persone (Art 601 c.p.)

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Acquisto e alienazione di schiavi (Art 602 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

Adescamento di minorenni (Art 609-undecies c.p.)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

## **Reati di abuso di mercato (Art 25-sexies D.Lgs.231/01)**

### Abuso di informazioni privilegiate (Art 184 - Legge del 18 aprile 2005, n.62)

Il reato si riferisce a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua posizione all'interno dell'organizzazione societaria:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomanda o induce gli altri a tenere un determinato comportamento sulla base delle informazioni da lui conosciute.

### Manipolazione del mercato (Art 185 - Legge del 18 aprile 2005, n.62)

La fattispecie di reato si riferisce a chiunque diffonda informazioni false o pone in essere comportamenti simulati o altri artifici che possono alterare il valore di strumenti finanziari.

Inoltre, l'art 187 - quinquies TUF rinvia a:

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014) Non è consentito: a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate; b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate;
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014) Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

## **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art.25 – octies.1 comma 1 D.Lgs.231/01)**

### Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art 493-quater c.p.)

La fattispecie di reato si configura per chiunque, che al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

### Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

La fattispecie si configura ogniqualvolta taluno, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La pena è della reclusione per chi ha commesso il reato se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è aggravata se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

## **Reati in materia di violazione dei diritti d'autore (Art 25-novies D.Lgs.231/01)**

### Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Art. 171 comma 1 lett. a) bis e comma 3 l. n. 633/1941)

La fattispecie di reato si concretizza allorquando il Personale o un Rappresentante della Società, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

### Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Art. 171-ter l. n. 633/41)

Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio,

dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;
- h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

#### Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo Esercizio (Art. 171-septies l. n. 633/41)

La fattispecie di reato si realizza con la mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione.

#### Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Art. 171-octies l. n. 633/41)

La fattispecie di reato si realizza con la fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

#### **Reati di abuso di mercato (Art 25-sexies D.Lgs.231/01)**

##### Abuso di informazioni privilegiate (Art 184 - Legge del 18 aprile 2005, n.62)

Il reato si riferisce a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua posizione all'interno dell'organizzazione societaria:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomanda o induce gli altri a tenere un determinato comportamento sulla base delle informazioni da lui conosciute.

#### Manipolazione del mercato (Art 185 - Legge del 18 aprile 2005, n.62)

La fattispecie di reato si riferisce a chiunque diffonda informazioni false o pone in essere comportamenti simulati o altri artifici che possono alterare il valore di strumenti finanziari.

Inoltre, l'art 187 - quinquies TUF rinvia a:

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014) Non è consentito: a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate; b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate;
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014) Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato

#### **Reati Ambientali (Art.25-undecies D L.gs.231/01)**

##### Inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.)

Il reato si configura allorché il Personale o un Rappresentante della Società, abusivamente cagioni una compromissione un deterioramento significativi e misurabili (i) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; (ii) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

##### Disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.)

La fattispecie di reato si realizza allorché il Personale o un Rappresentante della Società, fuori dai casi previsti dall'articolo 434, abusivamente cagioni un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: (i) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; (ii) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; (iii) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

##### Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies c.p.)

Tale fattispecie si configura allorché il Personale o un Rappresentante della Società, commetta per colpa taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater.

##### Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452- sexies c.p.)

Il reato si configura allorché il Personale o un Rappresentante della Società, salvo che il fatto costituisca più grave reato, abusivamente ceda, acquisti, riceva, trasporti, importi, esporti, procuri ad altri, detenga, trasferisca, abbandoni o si disfi illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

##### Circostanze aggravanti (Art. 452-octies c.p.)

il reato si configura allorché il Personale o un Rappresentante della Società, costituisca un'associazione di cui all'articolo 416 c.p. diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal "Titolo VI-bis - Dei delitti contro l'ambiente" del c.p.

##### Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452 - quaterdecies):

La fattispecie di reato si configura allorché il Personale o un Rappresentante della Società, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.)

Uccisione, cattura o detenzione, fuori dai casi consentiti, di esemplari appartenenti a specie animali selvatiche protette; Distruzione, prelevamento o detenzione, fuori dai casi consentiti, di esemplari appartenenti a specie vegetali selvatiche protette.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito Protetto (Art. 733-bis c.p.)

La fattispecie in esame si concretizza allorquando il Personale o un Rappresentante della Società, distrugge, un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione. Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma della direttiva 92/43/CE.

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (Art. 137, comma 1 e 2 D.lgs. 2006, n. 152)

La fattispecie in esame si concretizza allorquando il Personale o un Rappresentante della Società, apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni (Art. 137, comma 3 D.lgs. 2006, n. 152)

La fattispecie in esame si concretizza allorquando il Personale o un Rappresentante della Società, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4.

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (Art. 137, comma 5 D.lgs. 2006, n. 152)

La fattispecie in esame si concretizza allorquando il Personale o un Rappresentante della Società, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (Art. 137, comma 11 D.lgs. 2006, n. 152)

La fattispecie di reato si concretizza allorquando il Personale o un Rappresentante della Società, non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee).

Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate (Art. 137, comma 13 D.lgs. 2006, n. 152)

Tale fattispecie di reato si concretizza allorquando lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (Art. 256, comma 1 D.lgs. 2006, n. 152)

La fattispecie configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società, al fine di far conseguire alla Società un illecito vantaggio effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, anche pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215.

Discarica non autorizzata (Art. 256, comma 3 D.lgs. 2006, n. 152)

Tale fattispecie di reato si concretizza allorquando il Personale o un Rappresentante della Società, realizza o gestisce una discarica non autorizzata avente ad oggetto, anche in parte, rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Miscelazione di rifiuti (Art. 256, comma 5 D.lgs. 2006, n. 152)

Tale fattispecie di reato si concretizza allorquando il Personale o un Rappresentante della Società, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti.

Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi (Art. 256, comma 6 D.lgs. 2006, n. 152)

Tale fattispecie di reato si concretizza allorquando il Personale o un Rappresentante della Società, effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b).

Bonifica dei siti (Art. 257, commi 1 e 2 D.lgs. 2006, n. 152)

Tale fattispecie di reato si concretizza allorquando il Personale o un Rappresentante della Società, cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee: (i) con il superamento delle concentrazioni delle soglie di rischio, senza provvedere alla successiva bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti (art. 257, comma 1 c.p.); (ii) con sostanze pericolose (art. 257, comma 2 c.p.).

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258, comma 4, D.lgs. 2006, n. 152)

La fattispecie di reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società, in occasione dell'attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi (di cui all'articolo 212, comma 8, del D. Lgs. 152/06) senza aderire, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 152/06, effettui il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 del D. Lgs. 152/06 o indichino nel formulario stesso dati incompleti o inesatti ovvero, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (Art. 259, comma 1, D.lgs. 2006, n. 152)

La fattispecie di reato si realizza allorquando il Personale o un Rappresentante della Società, effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettui una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso.

Superamento valori limite di emissioni e di qualità dell'aria (Art. 279, comma 5 D.lgs. 2006, n. 152)

La fattispecie di reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1, commi 1 e 2, L. 150/92).

Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996<sup>2</sup>, e successive

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996: "relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio".

attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importi, esporti o riesporti esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) ometta di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97<sup>3</sup> della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizzi i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporti o faccia transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commerci piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detenga, utilizzi per scopi di lucro, acquisti, venda, esponga o detenga per la vendita o per fini commerciali, offra in vendita o comunque ceda esemplari senza la prescritta documentazione.

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 2, commi 1 e 2, L. 150/92)

Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- g) importi, esporti o riesporti esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- h) ometta di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- i) utilizzi i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- j) trasporti o faccia transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- k) commerci piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997: "Recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio"

- l) detenga, utilizzi per scopi di lucro, acquisti, venda, esponga o detenga per la vendita o per fini commerciali, offra in vendita o comunque ceda esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 3-bis, comma 1, L. 150/92)

Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società, violi le disposizioni previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni. In particolare: (a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati; (b) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato; (c) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento; (d) omessa o falsa notifica all'importazione; (e) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento.

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 6, comma 4, L. 150/92)

Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società, fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157<sup>4</sup>, detenga esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (Inquinamento doloso) (Art. 8, commi 1 e 2, D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202)

Violazioni dolose delle disposizioni dell'art. 4 da parte del Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso.

Articolo 4 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.

Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (Inquinamento colposo) (Art. 9, commi 1 e 2, D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202)

Violazioni colpose delle disposizioni dell'art. 4 da parte del Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione.

Articolo 4 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 7 L. 549/93)

Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società, violi le disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze lesive previste dall'art. 3 della L. 549/93.

**Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/01)**

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D. Lgs. N.286/1998)

Tale reato si configura in capo a chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

<sup>4</sup> Legge 11 febbraio 1992, n. 157: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio."

### **Reati contro la personalità individuale (Art. 25-terdecies D.Lgs. 231/01)**

#### Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604 bis c.p.)

La fattispecie di reato si configura allorché il Personale o un Rappresentante della Società effettui la propaganda di idee fondate in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, in modo che derivi concreto pericolo di diffusione.

### **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001)**

#### Frodi in competizioni sportive (Art. 1, L. n. 401/89)

La fattispecie di reato si configura in capo a chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo[...]

#### Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Art. 4, L. n. 401/89)

La fattispecie di reato si configura in capo a chiunque ponga in essere una delle seguenti condotte: A - esercizio abusivo dell'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente riconosciuto dallo Stato o su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o, ancora, su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità; B- vendita sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, o partecipazione a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione; C- organizzazione, esercizio e raccolta distanza, senza la prescritta concessione o - se titolare della prescritta concessione - con modalità tecniche diverse da quelle previste dalla legge, di qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

### **Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies D Lgs.231/01)**

#### Dichiarazione Infedele (solo ai fini IVA con il coinvolgimento due o più Stati membri e un danno di min. 10 milioni di euro) (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)

Il reato, fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, si configura in capo a chiunque, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, indica in Dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti.

#### Omissa dichiarazione (solo ai fini IVA con il coinvolgimento due o più Stati membri e un danno di min. 10 milioni di euro) (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)

Il reato si configura allorché chiunque, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, non presenta Dichiarazione essendovi obbligato.

#### Indebita compensazione (solo ai fini IVA con il coinvolgimento due o più Stati membri e un danno di min. 10 milioni di euro) (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)

Il reato si configura allorché chiunque non versa le somme dovute relative all'imposta sul valore aggiunto, utilizzando in compensazione crediti non spettanti

### **Reati in materia di contrabbando (Art.25-sexiesdecies D L.gs.231/01)**

#### Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90; e) porta

fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione prevista nel terzo comma dell'articolo 102; b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore; b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore; c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile: a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quanto questo è prescritto; b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) che, atterrando fuori da un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque da', in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943)

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943)

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943)

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943)

1. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro cinque per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni. 2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro cinque per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516.

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 73/1943)

1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. 2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche

idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando. 3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 73/1943)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le

circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

#### Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943)

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

#### Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943)

Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato). Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita

#### **Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146)**

##### Associazione di tipo mafioso (Art.416-bis c.p.)

Tale reato si configura allorché il Personale o un Rappresentante della Società entra a far parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

##### Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 D.P.R. 9/10/1990 N.309)

Il reato si configura in capo ai soggetti che hanno preso parte ad un'associazione che ha come scopo ultimo il traffico illecito di sostanze psicotrope o stupefacenti.

##### Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291 quater- D.P.R. 23/01/ 1973 N.43)

Il reato si configura quando chiunque possiede un vincolo stabile di coesione tra più soggetti e un programma criminoso riferito a un insieme di reati.

##### Favoreggiamento personale (Art. 378 c.p.)

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

##### Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D. Lgs. N.286/1998)

Tale reato si configura in capo a chiunque sfrutti la condizione di clandestinità di un soggetto favorendone la permanenza nel territorio dello Stato.

#### **Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies D.Lgs 231/01)**

##### Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri.

#### Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518-ter)

Il reato si configura in capo ai soggetti che per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropriano di un bene culturale altrui di cui abbiano, a qualsiasi titolo, il possesso.

#### Ricettazione di beni culturali (Art. 518-quater)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

#### Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518-octies)

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza.

#### Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518-novies.)

Il reato si applica a:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali;
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

#### Importazione illecita di beni culturali (Art. 518-decies)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies, 518-septies e 518-sexiesdecies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

#### Uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518-undecies)

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione.

#### Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518-duodecies)

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui.

#### Contraffazione di opere d'arte (Art. 518-quaterdecies)

Il reato è applicato a:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

#### **Reati in materia di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies D.Lgs. 231/2001)**

#### Riciclaggio di beni culturali (Art. 518-sexies)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518-terdecies)

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

**Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]**

Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)

Chiunque, corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio. La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.

Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)

Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.

Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51. La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.

Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. <sup>[L. 9/2013]</sup> I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o

con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

# ***Sistema Disciplinare***

## 1. IL SISTEMA DISCIPLINARE

Il presente Sistema disciplinare identifica e descrive le infrazioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, le corrispondenti sanzioni disciplinari irrogabili e la procedura diretta alla relativa contestazione.

La Società, conscia della necessità di rispettare le norme di legge e le disposizioni pattizie vigenti in materia, assicura che le sanzioni irrogabili ai sensi del presente Sistema Disciplinare sono conformi a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali del lavoro applicabili al settore per quanto riguarda i dirigenti e i lavoratori dipendenti; assicura altresì che l'iter procedurale per la contestazione dell'illecito e per l'irrogazione della relativa sanzione è in linea con quanto disposto dall'art 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei lavoratori).

Per i Destinatari che sono legati da contratti di natura diversa dal rapporto di lavoro dipendente e quindi gli amministratori, i collaboratori, i consulenti, i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo e in generale i soggetti terzi le misure applicabili e le procedure sanzionatorie devono avvenire nel rispetto della legge e delle condizioni contrattuali applicabili.

I Destinatari sono tenuti a uniformare la propria condotta ai Principi Comportamentali, ai Protocolli di controllo ed agli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza così come definiti nel Modello nonché al pieno rispetto delle prescrizioni e degli obblighi derivanti in materia di *whistleblowing* (D. Lgs. 24/2023).

Ogni eventuale violazione rappresenta, se accertata:

- nel caso di dipendenti e dirigenti, un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 cod. civ. e dell'art. 2105 cod. civ.;
- nel caso di amministratori, l'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto ai sensi dell'art. 2392 cod. civ.;
- nel caso dei collaboratori, dei consulenti, dei soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo e in generale dei soggetti terzi, costituisce inadempimento contrattuale e legittima a risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole contenute nel Modello sono vincolanti per i Destinatari e la loro violazione, al fine di ottemperare ai dettami del Decreto, deve essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso.

Le regole di condotta imposte dal Modello sono, infatti, assunte dalla Società in piena autonomia, al fine del miglior rispetto del precetto normativo che sull'ente stesso incombe.

Pertanto, i principi di tempestività e immediatezza rendono non soltanto non doveroso, ma altresì sconsigliabile ritardare l'irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti all'Autorità giudiziaria.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza deve essere coinvolto nel procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari.

L'Organismo di Vigilanza verifica che siano adottate procedure specifiche per l'informazione di tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto con la Società, circa l'esistenza ed il contenuto del presente Sistema disciplinare.

Le sanzioni irrogate a fronte delle Infrazioni devono, in ogni caso, rispettare il principio di gradualità e di proporzionalità delle medesime sanzioni rispetto alla gravità delle violazioni commesse.

La determinazione della tipologia, così come dell'entità della sanzione irrogata a seguito della commissione di Infrazioni, ivi compresi illeciti rilevanti ai sensi del D. Lgs 231/2001 e s.m.i., deve essere improntata al rispetto e alla valutazione di quanto segue:

- l'intenzionalità del comportamento da cui è scaturita la violazione;
- la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia dimostrate dall'autore in sede di commissione della violazione, specie in riferimento alla effettiva possibilità di prevedere l'evento;
- la rilevanza ed eventuali conseguenze della violazione o dell'illecito;

- la posizione del Destinatario all'interno dell'organizzazione aziendale specie in considerazione delle responsabilità connesse alle sue mansioni;
- eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti che possano essere rilevate in relazione al comportamento tenuto dal Destinatario; (es. le precedenti sanzioni disciplinari a carico dello stesso Destinatario nei due anni precedenti la violazione o l'illecito);
- il concorso di più Destinatari, in accordo tra loro, nella commissione della violazione o dell'illecito.

Le sanzioni e il relativo iter di contestazione della violazione si differenziano in base alla diversa tipologia di Destinatario.

## 2. LE SANZIONI

### 2.1 Sanzioni nei confronti di Personale dipendente

In relazione al personale dipendente, la Società deve rispettare i limiti di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile (di seguito il "CCNL"), sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

L'inosservanza/violazione - da parte del personale dipendente - delle disposizioni del presente Modello 231, e di tutta la documentazione che di esso forma parte, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 cod. civ. e illecito disciplinare.

Costituisce violazione del Modello anche il mancato rispetto degli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante previsti dalla normativa in materia di c.d. *whistleblowing* (D. Lgs.24/2023) a tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti, il compimento di atti di ritorsione o discriminazione nei confronti dell'autore della segnalazione, nonché il comportamento di colui che effettua con dolo o colpa grave una segnalazione che si rivela infondata.

Più in particolare, l'adozione, da parte di un dipendente della Società, di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato in precedenza, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo del lavoratore di eseguire con la massima diligenza i compiti allo stesso affidati, attenendosi alle direttive della Società, così come previsto dal vigente CCNL applicabile.

Alla notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica. Una volta accertata la violazione, sarà irrogata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa, quale:

- i) richiamo verbale;
- ii) ammonizione scritta;
- iii) multa in misura non eccedente le 3 ore di retribuzione;
- iv) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni lavorativi;
- iv) licenziamento disciplinare.

Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari si precisa che:

- i) incorre nei provvedimenti disciplinari conservativi il dipendente che:
  - violi le disposizioni contenute nel Modello 231 e in tutta la documentazione che di essi forma parte, o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, dovendosi ravvisare in tale comportamento una mancata esecuzione degli ordini impartiti dalla Società;
- ii) incorre, invece, nei provvedimenti disciplinari risolutivi il dipendente che:
  - adotti, nello svolgimento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle disposizioni contenute nel Modello 231 e in tutta la documentazione che di essi forma parte, dovendosi ravvisare in tale comportamento una mancanza di disciplina e di diligenza nel compimento dei propri obblighi contrattuali talmente grave da ledere la fiducia della Società nei confronti del dipendente stesso;

- adottati, nello svolgimento delle attività riconducibili alle aree a rischio, un comportamento che si ponga palesemente in contrasto con le disposizioni contenute nel Modello 231 e in tutta la documentazione che di essi forma parte, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001, costituendo tale comportamento un atto che provoca alla Società grave nocumento morale e materiale che non consente la prosecuzione del rapporto, neppure in via temporanea.

La Società non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza il rispetto delle procedure, disposizioni e garanzie previste nel CCNL applicabile per le singole fattispecie; in particolare dovrà essere rispettato:

- l'obbligo – in relazione all'applicazione dei provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale – della previa contestazione scritta dell'addebito al dipendente con indicazione dei fatti costitutivi dell'infrazione e del termine di 5 giorni dal ricevimento della contestazione entro cui il dipendente potrà presentare le proprie giustificazioni e dell'audizione di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo di non adottare il provvedimento disciplinare prima che sia trascorso il termine minimo di cinque (5) giorni, previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dal CCNL applicato, dalla contestazione per iscritto dell'addebito;
- l'obbligo di comunicazione dell'adozione del provvedimento disciplinare per iscritto entro e non oltre i termini massimi previsti dal CCNL dalla scadenza del termine assegnato al dipendente per la presentazione delle sue giustificazioni. In caso contrario, le giustificazioni si intenderanno accolte.

Fermo quanto sopra, i Dipendenti muniti di apposita procura, oltre all'avvio del procedimento disciplinare volto all'applicazione di una delle predette sanzioni, potranno essere prudenzialmente altresì soggetti, nei casi più gravi, alla sospensione dall'esercizio dei poteri contemplati dalla procura, ovvero alla revoca della procura medesima.

E' inoltre fatta salva facoltà della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del Decreto - a seguito della condotta censurata.

## **2.2 Sanzioni nei confronti di Lavoratori subordinati con la qualifica di Dirigente**

L'inosservanza/violazione - da parte dei Dirigenti - delle disposizioni del presente Modello 231 e della documentazione che di essi forma parte, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, determina l'applicazione delle sanzioni di cui alla contrattazione collettiva per le altre categorie di dipendenti, nel rispetto degli artt. 2106, 2118 e 2119 cod. civ., nonché dell'art. 7 della Legge 300/1970.

Costituisce violazione del Modello anche il mancato rispetto degli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante previsti dalla normativa in materia di c.d. *whistleblowing* (D. Lgs.24/2023) a tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti, il compimento di atti di ritorsione o discriminazione nei confronti dell'autore della segnalazione, nonché il comportamento di colui che effettua con dolo o colpa grave una segnalazione che si rivela infondata.

In particolare, i provvedimenti disciplinari adottati nel caso di infrazioni di maggiore gravità sono i seguenti:

- licenziamento con preavviso, nel caso di infrazioni di particolare gravità nell'espletamento di attività nelle aree cosiddette sensibili, tali tuttavia da non potere determinare l'applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto;
- licenziamento senza preavviso, nel caso di infrazioni di particolare gravità che possono determinare l'applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto. In ogni caso, l'infrazione è connotata da un grado di maggiore gravità rispetto a quanto previsto in caso di licenziamento con preavviso ed è tale da concretizzare una grave negazione dell'elemento fiduciario, così da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro che trova nel rapporto fiduciario il suo presupposto fondamentale.

Qualora le infrazioni del Modello da parte dei dirigenti costituiscano una fattispecie penalmente rilevante ai sensi del Decreto e se al dirigente sia notificato l'esercizio dell'azione penale o sia notificato o eseguito un provvedimento cautelare prima dell'erogazione della sanzione disciplinare prevista dal Modello di organizzazione, gestione e controllo, la Società, a sua scelta, si riserva di applicare nei confronti dei responsabili e in attesa del giudizio penale le seguenti misure provvisorie alternative:

- sospensione cautelare del dirigente dal rapporto con diritto, comunque, all'integrale retribuzione;
- attribuzione di una diversa collocazione all'interno della Società.

A seguito dell'esito del giudizio penale che confermasse la violazione del Modello da parte del dirigente stesso, lo stesso sarà soggetto al provvedimento disciplinare riservato ai casi di infrazioni di maggiore gravità.

Viene previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di irrogazione delle sanzioni ai dirigenti per violazione del Modello, nel senso che non potrà essere irrogata alcuna sanzione per violazione del Modello ad un dirigente senza il preventivo coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza. Tale coinvolgimento si presume, quando la proposta per l'applicazione della sanzione provenga dall'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente paragrafo.

### **2.3 Sanzioni nei confronti di Collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza**

L'inosservanza/violazione - da parte dei Collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali della Società - delle disposizioni del presente Modello 231 e della documentazione che di essi forma parte, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza determina, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale di lavoro, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà della Società di richiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di detti comportamenti, inclusi i danni causati dall'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. 231/2001.

Costituisce violazione del Modello anche il mancato rispetto degli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante previsti dalla normativa in materia di c.d. *whistleblowing* (D. Lgs.24/2023) a tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti, il compimento di atti di ritorsione o discriminazione nei confronti dell'autore della segnalazione, nonché il comportamento di colui che effettua con dolo o colpa grave una segnalazione che si rivela infondata.

### **2.4 Sanzioni nei confronti degli Amministratori**

L'Organismo di Vigilanza, raccolta/riscontrata una notizia di violazione del presente Modello 231 e della documentazione che di essi forma, ovvero di violazione da parte di uno o più Amministratori, degli obblighi/delle prescrizioni in materia di gestione delle segnalazioni (c.d. *whistleblowing*), dovrà informare tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione, affinché provveda ad assumere o promuovere le iniziative più opportune ed adeguate nel rispetto dei poteri previsti dalla Legge e dallo Statuto.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere direttamente, in base all'entità e gravità della violazione commessa, all'irrogazione della misura sanzionatoria del richiamo formale scritto ovvero della revoca anche parziale dei poteri delegati e delle procure conferite (nei casi più gravi, tali da ledere la fiducia della Società).

In caso di violazioni dirette in modo univoco ad agevolare o istigare la commissione di un reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ovvero a commetterlo, le misure sanzionatorie (quali a mero titolo di esempio, la sospensione temporanea dalla carica e, nei casi più gravi, la revoca dalla stessa) dovranno essere adottate dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui le violazioni poste in essere riguardassero l'intero Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informerà immediatamente l'Assemblea dei Soci affinché provveda a promuovere le conseguenti iniziative nel rispetto di quanto previsto dalla Legge e dallo Statuto.

### **2.5 Sanzioni nei confronti di Partner commerciali, Fornitori, Consulenti e/o Professionisti esterni**

L'inosservanza/violazione - da parte di partner commerciali, fornitori, consulenti e professionisti esterni, comunque denominati, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società - delle disposizioni del presente Modello 231 e della documentazione che di essi forma parte sarà sanzionata sulla base di quanto disciplinato nelle specifiche "clausole 231", oggetto di previsione nei relativi contratti e nelle condizioni generali di fornitura. La violazione ritenuta grave, ovvero reiterata, sarà considerata inadempimento degli obblighi contrattuali e potrà dar luogo alla risoluzione del contratto da parte della Società.

### **2.6 Sanzioni nei confronti di Soggetti "Apicali"**

In ogni caso, anche la violazione dello specifico obbligo di vigilanza sui "sottoposti" gravante sui soggetti "apicali" comporterà l'assunzione, da parte della Società, delle misure sanzionatorie ritenute più opportune in relazione, da una parte, alla natura e gravità della violazione commessa e, dall'altra, alla qualifica dell'apicale che avesse commesso la violazione.

### **2.7 Sanzioni applicabili ai Destinatari delle segnalazioni (c.d. "Whistleblowing")**

Qualora venga accertata la violazione degli obblighi di riservatezza dell'identità del segnalante da parte dell'OdV (o suo componente), il Consiglio di Amministrazione procederà alla revoca dell'incarico ed alla conseguente nomina in sostituzione dell'Organismo (o suo componente).

## **3. Procedura di accertamento e di contestazione**

La funzionalità della procedura di accertamento e di comminazione prescinde dalla pendenza di un eventuale procedimento penale. Il datore di lavoro, infatti, ha la facoltà di applicare, all'esito delle opportune valutazioni, le sanzioni disciplinari ritenute più adeguate al caso concreto, non dovendo le stesse, in considerazione della loro autonomia, coincidere con le valutazioni del giudice in sede penale.

In relazione all'aspetto procedurale, risulta essenziale sottolineare l'importanza del rispetto del comma primo dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, lì dove si prevede che *"le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti"*.

La necessità di preventiva contestazione dell'addebito al lavoratore, al fine di permettere a quest'ultimo di formulare compiutamente le proprie difese, è prevista dal successivo secondo comma.

## ***Allegati***

- *Protocolli Operativi*
- *Matrice Individuazione Aree di Rischio*
- *Flussi Informativi*